

O.d.g. del 30 settembre 2024

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 1

Delibera n°

197

30 settembre Em.
del 13 settembre 2024

Oggetto: NUOVO AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN ESCLUSIVA DEI PARCHEGGI PUBBLICI NELLA CITTÀ DI TARANTO, BORGATE E FRAZIONI CON LA FORMULA DELL' "IN HOUSE PROVIDING" PER IL PERIODO 01/10/2024 - 30/09/2029. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO ED AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE.

ALLEGATI/NOTE:

Allegati:

- 1 - schema di contratto di servizio allegato alla presente deliberazione deliberato dal Consiglio comunale di Taranto con propria deliberazione n. 113 del 30/07/2024;
- 2 - nota inviata dalla Direzione Polizia Locale del Comune di Taranto in data 25/09/2024, registrata al protocollo KYMA MOBILITÀ n. 15347/2024 del 25/09/2024.

Il Direttore Generale f.f., d'intesa con il Direttore Amministrativo f.f., riferisce e propone quanto segue:

Premesso che:

- con contratto di affidamento "in house providing", stipulato in data 02/03/2017, repertorio n. 9269, sono attualmente regolati i rapporti tra il Comune di Taranto e la società KYMA MOBILITÀ S.p.A. relativamente all'attività di gestione dei parcheggi pubblici a pagamento nel territorio comunale, la cui originaria scadenza dell'affidamento era fissata al 31/12/2022;
- con contratto di affidamento "in house providing", stipulato in data 23/04/2021, repertorio n. 9497, si apportavano alcune modifiche alla precedente regolamentazione dei rapporti tra il Comune di Taranto e l'allora società AMAT relativamente all'attività di gestione dei parcheggi pubblici a pagamento nel territorio comunale, lasciando invariata la scadenza dell'affidamento al 31/12/2022;
- con deliberazione di Giunta Comunale numero 232 del 20.12.2022 si prorogava l'attuale contratto di servizio tra Comune di Taranto e la Società KYMA Mobilità S.p.A., Rep. 9497/2021 del 23.04.2022 al 31.03.2023;
- con deliberazione di Giunta Comunale numero 40 del 17.02.2023 si prorogava l'attuale contratto di servizio tra Comune di Taranto e la Società KYMA Mobilità S.p.A., Rep. 9497/2021 del 23.04.2022 al 30.06.2023;

- con deliberazione di Giunta Comunale numero 206 del 30.06.2023, si prorogava l'attuale contratto di servizio tra Comune di Taranto e Società KYMA Mobilità S.p.A., Rep. 9497/2021 del 23.04.2022 al 31.12.2023;
- con deliberazione di Giunta Comunale numero 52 del 23.02.2024, si prorogava il contratto di servizio tra Comune di Taranto e Società KYMA Mobilità S.p.A., Rep. 9497/2021 del 23.04.2022 al 30.06.2024;
- con deliberazione di Giunta Comunale numero 180 del 31.05.2024, si prorogava il contratto di servizio tra Comune di Taranto e Società KYMA Mobilità S.p.A., Rep. 9497/2021 del 23.04.2022 al 30.09.2024;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 113 del 30/07/2024, si decideva:
 - di affidare la gestione in esclusiva dei parcheggi pubblici nella città di Taranto, borgate e frazioni, alla Società KYMA Mobilità S.p.A., per il periodo di anni cinque, alle condizioni indicate nello schema di contratto di servizio allegato alla stessa deliberazione;
 - di approvare il nuovo contratto di servizio con KYMA Mobilità S.p.A. avente ad oggetto "Affidamento "in house providing" della gestione in esclusiva dei parcheggi pubblici nella città di Taranto, borgate e frazioni", comprendete i seguenti documenti allegati alla stessa deliberazione e che ne costituiscono parte integrante:
 - il Regolamento della sosta;
 - la relazione art. 14 D.Lgs. 201/2022;
 - il Piano economico-finanziario come previsto dall'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 19 del D.Lgs. 201/2022;
 - lo schema di contratto di servizio tra il Comune di Taranto e la Società KYMA Mobilità S.p.A.;
 - di prendere atto del contenuto della relazione illustrativa, resa ai sensi dell'articolo 14 comma 3, D.Lgs. n. 201 del 23 dicembre 2022, ove sono illustrate le ragioni di convenienza economica e la sussistenza dei presupposti per l'affidamento "in house providing"; la relazione sarà pubblicata all'albo pretorio e nell'apposita sezione amministrazione trasparente del sito internet comunale ed inviata e inviata all'Autorità Nazionale Anticorruzione, nella sezione trasparenza SPL
 - di dare atto che il nuovo contratto di "affidamento "in house providing" della gestione in esclusiva dei parcheggi pubblici nella città di taranto, borgate e frazioni", avrà decorrenza dal 1° ottobre 2024 al 30 settembre 2029.
 - di dare atto che il nuovo contratto di "affidamento "in house providing" della gestione in esclusiva dei parcheggi pubblici nella città di taranto, borgate e frazioni", prevede che la società KYMA MOBILITÀ versi a carico dell'ente un corrispettivo trimestrale pari al 16% degli introiti rinveniente dalla gestione parcheggi e del 16% dalle aree di soste in area recintata;
- che occorre, pertanto, deliberare la presa d'atto ed approvazione dello schema di contratto di servizio allegato alla citata deliberazione del Consiglio Comunale n. 113 del 30/07/2024, autorizzando, nel contempo, il Presidente e legale rappresentante della Società alla sotto-

scrizione del Contratto di servizio valido per il prossimo quinquennio.

Il Direttore Amministrativo – Dott.ssa Maria Fabiola Menenti _____

Il Direttore Generale – Dott. Pietro Carallo _____

Firmato digitalmente da: PIETRO CARALLO
Data: 27/09/2024 23:22:37

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Considerato:

- che la citata deliberazione del Consiglio Comunale n. 113 del 30/07/2024 dà atto dell'avvenuta pubblicazione sul sito dell'ANAC, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della deliberazione di affidamento alla società in house per una durata di almeno sessanta giorni;
- che è possibile, pertanto, procedere alla sottoscrizione del nuovo contratto di servizio in tempo utile per la sua data di decorrenza, prevista per il 1° ottobre 2024;

Visto:

- il decreto legislativo n. 175 del 19 agosto 2016, "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";
- il decreto legislativo n. 201 del 23/12/2022, "Riordino della disciplina dei servizi pubblici di rilevanza economica";
- il decreto legislativo n. 36, del 31 marzo 2023, "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- l'articolo 17 della Direttiva 2014/23/UE, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione;
- l'articolo 12 della Direttiva 2014/24/UE, in materia di appalti pubblici tra enti nell'ambito del settore pubblico;
- l'articolo 28 della Direttiva 2014/25/UE, in materia di appalti tra amministrazioni aggiudicatrici;
- l'articolo 7, comma 7, del Decreto Legislativo numero 285 del 30 aprile 1992, "Nuovo codice della strada";
- lo Statuto Comunale;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 26.05.2020 del Comune di Taranto, che ha approvato il "Regolamento sull'in house providing mediante controllo analogo";
- la nota inviata dalla Direzione Polizia Locale del Comune di Taranto in data 25/09/2024, registrata al protocollo di KYMA MOBILITÀ al n. 15347/2024 del 25/09/2024 [**Allegato n. 2**], con la quale si richiede alla Società di produrre, preliminarmente alla sottoscrizione del Contratto di servizio:
 - la cauzione definitiva per l'importo di € 734.394,32 secondo quanto previsto dall'articolo 117 e le riduzioni di cui all'art. 106 comma 8 (riduzione del 50 per cento nei confronti delle micro, piccole e medie imprese e ulteriore 20% per possesso ISO_9001) del D. Lgs. 36/2023. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del

maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia dovrà cessare di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Si applicano le ulteriori riduzioni di cui all'art. 106 comma 8 del D.Lgs. 36/2023. La garanzia fideiussoria può essere rilasciata nelle modalità di cui all'articolo 106 del D. Lgs. 36/2023. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; CIG: B32E6014B0.

- diritti di Segreteria per un importo pari ad € 28.884,38, mediante bonifico bancario intestato alla TESORERIA COMUNALE – BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA – Codice IBAN: IT 98 X 05385 41330 T20991870311 - Causale di versamento: Diritti di segreteria per stipula contratto - CIG: B32E6014B0.
 - € 500,00 per spese di bollo (Tabella A - Allegato I.4 art. 3 del D. Lgs. 36/2023), mediante bonifico bancario intestato alla TESORERIA COMUNALE – BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA – Codice IBAN: IT 98 X 05385 41330 T20991870311 - Causale di versamento: pagamento imposta di bollo contratto - CIG: B32E6014B0;
 - € 200,00 per pagamento spese di registrazione contratto mediante bonifico bancario intestato alla TESORERIA COMUNALE – BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA – Codice IBAN: IT 98 X 05385 41330 T20991870311 - Causale di versamento: spese di registrazione contratto. CIG: B32E6014B0;
- visto lo Statuto sociale della Società ed il Codice civile;
- Ritenuto di dover deliberare in merito;

A voti _____, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare lo schema di contratto di servizio allegato alla presente deliberazione [**Allegato n. 1**], già deliberato dal Consiglio comunale di Taranto con propria deliberazione n. 113 del 30/07/2024;
- 2) di autorizzare quanto richiesto con la nota inviata dalla Direzione Polizia Locale del Comune di Taranto in data 25/09/2024, registrata al protocollo KYMA MOBILITÀ n. 15347/2024 del 25/09/2024 [**Allegato n. 2**], ovvero:
 - la cauzione definitiva per l'importo di € 734.394,32;
 - diritti di Segreteria per un importo pari ad € 28.884,38;
 - spese di bollo per € 500,00;
 - spese di registrazione contratto per € 200,00;
- 3) di autorizzare il Presidente del Consiglio di amministrazione alla sottoscrizione del Contratto di servizio secondo lo schema allegato alla presente deliberazione.

4) esecuzione anticipata

dm. 30/9

COMUNE DI TARANTO

Repertorio N.del

**CONTRATTO DI AFFIDAMENTO "IN HOUSE PROVIDING" DELLA GESTIONE IN
ESCLUSIVA DEI PARCHEGGI PUBBLICI NELLA CITTÀ DI TARANTO, BORGATE E FRAZIONI -
CONTRATTO DI SERVIZIO TRA COMUNE DI TARANTO E KYMA MOBILITÀ S.P.A.**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro addì del mese di, in Taranto, presso
la Segreteria Generale sita in Palazzo di Città, avanti a me, **Avv. Antonello LANGIU**,
Segretario Generale del Comune di Taranto, domiciliato per la carica in Palazzo di
Città, autorizzato a rogare nell'interesse del Comune di Taranto gli atti in forma
pubblica amministrativa, senza assistenza dei testimoni, per espressa rinuncia fatta di
comune accordo dalle parti, aventi i requisiti di legge sono comparsi i Signori:

1) **Dott. Michele Matichecchia**, nato a Montefiaschi (TA) il 13/01/1961, che dichiara di
intervenire al presente atto non in proprio, ma nella qualità di Dirigente della Direzione
Polizia locale e Protezione civile del Comune di Taranto, codice fiscale n. 80008750731,
ivi domiciliato per la sua carica alla Via Acton 77, espressamente autorizzato, ai sensi e
per gli effetti dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, alla stipula del presente atto
in virtù della deliberazione del Consiglio Comunale n. adottata nella seduta del
 / /2024, che, in copia conforme rilasciata in data , trovasi allegata
sotto la lettera "A" al presente atto;

2) _____, nato/a a _____ il _____ (codice fiscale
_____), domiciliato per la carica come in appresso, il/la quale
interviene in questo atto non in proprio ma nella sua esclusiva qualità di Presidente del
Consiglio di Amministrazione di KYMA MOBILITÀ S.P.A., con sede in Taranto, Via Cesare
Battisti 657, Capitale sociale euro 2.340.463,00 interamente versato, codice fiscale,

partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle imprese di Taranto 00146330733, d'ora in poi chiamata anche per brevità "Società", giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 52/2023 del 26/06/2023 allegata sotto la lettera "B" al presente atto. I Componenti, della cui identità personale, qualifica e poteri di firma io Segretario generale sono certo, con riferimento all'informativa ricevuta ai sensi della normativa vigente, prestano il proprio consenso al trattamento dei dati personali di cui alla vigente normativa, e mi richiedono per il presente atto, in virtù del quale,

premessato che:

- con deliberazione del Commissario Straordinario del Comune di Taranto, n° 797 del 27/04/2007, l'Amministrazione Comunale affidava ad AMAT S.p.A. la gestione dei parcheggi pubblici comunali, attraverso il modello gestorio dell'*in house providing*;
- con deliberazione della Giunta Comunale di Taranto, n° 14 del 30/07/2007 si approvava il "*Disciplinare tecnico*", attraverso il quale si procedeva a regolare la gestione delle aree di parcheggio a pagamento nel territorio comunale gestite da AMAT S.p.A.;
- con contratto di affidamento "*in house providing*", stipulato in data 24/05/2007, rep. 8327, si regolavano i rapporti tra il Comune di Taranto e la società AMAT S.p.A. relativamente all'attività di gestione dei parcheggi pubblici a pagamento nel territorio comunale;
- con Ordinanza della Direzione Polizia Locale, n° 157 del 31/07/2007, si disponeva l'attivazione dei parcheggi pubblici a pagamento affidati ad AMAT S.p.A. a far data dal 01/08/2007;
- con successiva deliberazione del Consiglio comunale n. 163 del 23 dicembre 2013 si approvava la relazione ex art. 34 del D.L. 179/2012 e si disponeva il riaffidamento del servizio di gestione delle aree destinate a parcheggio a pagamento sul territorio

	comunale ad AMAT S.p.A. con la formula dell'"in house providing", demandando	
	alla Giunta Comunale ed al Dirigente della Direzione Polizia Locale, nell'ambito	
	delle proprie competenze e nel rispetto degli indirizzi forniti con il provvedimento	
	consiliare, per l'adozione dell'atto di affidamento e la conseguente stipula del	
	contratto di servizio;	
	– con deliberazione n. 20 del 18 febbraio 2014, la Giunta Comunale, in esecuzione	
	del succitato provvedimento consiliare, disponeva la proroga in favore dell'AMAT	
	S.p.A. del contratto di servizio di gestione delle aree destinate a parcheggio a	
	pagamento sul territorio comunale – Rep. n. 8327 del 24 maggio 2007 – alle	
	medesime condizioni contrattuali, ivi compresi gli adeguamenti successivamente	
	intervenuti, per la durata di anni nove, demandando l'esecuzione del	
	provvedimento al Dirigente della Direzione Polizia Locale;	
	– con deliberazione n. 256 del 28 dicembre 2016, la Giunta Comunale approvava la	
	nuova bozza di contratto di servizio da stipulare con la Società AMAT S.p.A. e di cui	
	alla precitata deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 18 febbraio 2014;	
	– con contratto di affidamento "in house providing", stipulato in data 02/03/2017,	
	repertorio n. 9269, si regolavano i rapporti tra il Comune di Taranto e la società AMAT	
	relativamente all'attività di gestione dei parcheggi pubblici a pagamento nel	
	territorio comunale, fissando la nuova scadenza dell'affidamento al 31/12/2022;	
	– con contratto di affidamento "in house providing", stipulato in data 23/04/2021,	
	repertorio n. 9497, si apportavano modifiche alla precedente regolamentazione dei	
	rapporti tra il Comune di Taranto e la società AMAT relativamente all'attività di	
	gestione dei parcheggi pubblici a pagamento nel territorio comunale, lasciando	
	invariata la scadenza dell'affidamento al 31/12/2022;	
	– con atto stipulato in data 24/11/2021, repertorio n. 9538, si apportavano nuove	

	modifiche alla regolamentazione dell'attività di gestione dei parcheggi pubblici a	
	pagamento, lasciano invariata la scadenza dell'affidamento al 31/12/2022;	
	– con atto stipulato in data 24/01/2022, repertorio n. 9550, si apportavano nuove,	
	ulteriori, modifiche all'attività di gestione dei parcheggi pubblici a pagamento nel	
	territorio comunale, lasciano invariata la scadenza dell'affidamento al 31/12/2022;	
	– con deliberazione n. 132 del 14 ottobre 2022, la Giunta Comunale approvava le	
	modifiche del contratto repertorio n. 9497 ripristinando parzialmente le zone a tariffa	
	ridotta di cui al precedente contratto repertorio n. 9269, di cui all'articolo 7 dello	
	stesso, demandando l'esecuzione del provvedimento al Dirigente della Direzione	
	Polizia Locale e Protezione Civile ed al rappresentante pro-tempore dell'Azienda	
	AMAT S.p.A.;	
	– Con Delibera di Giunta Comunale numero 232 del 20.12.2022, si prorogava il	
	contratto di servizio tra Comune di Taranto e Società KYMA Mobilità S.p.A., Rep.	
	9497/2021 del 23.04.2022 al 31.03.2023.	
	– Con Delibera di Giunta Comunale numero 40 del 17.02.2023, si prorogava il	
	contratto di servizio tra Comune di Taranto e Società KYMA Mobilità S.p.A., Rep.	
	9497/2021 del 23.04.2022 al 30.06.2023.	
	– Con Delibera di Giunta Comunale numero 206 del 30.06.2023, si prorogava il	
	contratto di servizio tra Comune di Taranto e Società KYMA Mobilità S.p.A., Rep.	
	9497/2021 del 23.04.2022 al 31.12.2023.	
	– Con Delibera di Giunta Comunale numero 425 del 30.11.2023, si prorogava il	
	contratto di servizio tra Comune di Taranto e Società KYMA Mobilità S.p.A., Rep.	
	9497/2021 del 23.04.2022 al 31.03.2024.	
	– Con Delibera di Giunta Comunale numero 52 del 23.02.2024, si prorogava il	
	contratto di servizio tra Comune di Taranto e Società KYMA Mobilità S.p.A., Rep.	

9497/2021 del 23.04.2022 al 30.06.2024

- Con Delibera di Giunta Comunale numero XX del XX.XX.2024, si prorogava il contratto di servizio tra Comune di Taranto e Società KYMA Mobilità S.p.A., Rep. 9497/2021 del 23.04.2022 al 30.09.2024.

- come è noto, l'Amministrazione Comunale di Taranto si era dotata, nel corso del 2019, del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, il quale prevede, nell'ambito della mobilità privata, le seguenti priorità:

- eliminare il traffico di puro attraversamento dalla viabilità perimetrale della Città Vecchia e dalla parte più occidentale del Borgo, istituendo una Zona a Traffico di Attraversamento Limitato dal Ponte di Pietra sino a Via Crispi, gestita da un *Intelligent Traffic System (ITS)* che, attraverso una serie di portali per il riconoscimento delle targhe dei veicoli, permetterà l'attraversamento selettivo della zona esclusivamente ai residenti (stanziali e temporanei). Ciò consentirà di non penalizzare con percorsi eccessivamente lunghi i residenti, di mantenere la possibilità di attestamento nella zona centrale della città per tutte le componenti di traffico, ma di eliminare il traffico di puro attraversamento dirottandolo sulla viabilità principale esterna o indicando la diversione modale verso il trasporto pubblico mediante il potenziamento della rete portante;
- attivare un servizio di *car sharing* e *bike sharing* attuabile per fasi a partire dalla Zona a Traffico di Attraversamento Limitato con tariffe e possibilità di prenotazione combinate con il Trasporto Pubblico tramite App ("*MaaS*" *Mobility as a Service*);
- razionalizzare e rendere più leggibili, tramite la realizzazione di un sistema di infomobilità via Web e di pannelli a messaggio variabile, alcuni dei nodi di raccordo della viabilità extraurbana e della tangenziale est con la viabilità

urbana, agevolando il raggiungimento dei nodi di scambio con la rete di trasporto pubblico urbano.

➤ realizzare progetti di "Traffic calming" puntuali e diffusi sulla viabilità di quartiere a partire dai punti a maggiore incidentalità;

➤ realizzare interventi sistematici di riorganizzazione e arredo urbano della sede stradale, assegnando priorità agli itinerari della rete portante di trasporto pubblico, ove si prevede la preferenziazione della sede per il BRT e ai tratti di lungomare interessati da pedonalizzazione o dalla creazione di percorsi ciclopedonali attrezzati;

➤ realizzare una sistematica riorganizzazione dell'offerta di sosta su strada nelle aree centrali attraverso l'introduzione di Zone a Sosta Regolamentata a tempo e/o a pagamento nella ZTAL e lungo i corridoi serviti dal BRT, incentivando la realizzazione di parcheggi pertinenziali di dimensioni medio-piccole per residenti e operatori stanziali;

➤ proporre che nel Piano di recupero del Centro Storico venga valutata la fattibilità di due parcheggi operativi di dimensioni significative alle estremità della ZTAL, rispettivamente in adiacenza alla stazione marittima e a ridosso dell'arsenale, e collegati all'area centrale mediante la rete portante BRT e la linea di navetta elettrica a servizio della ZTAL che avrebbe in corrispondenza di questi parcheggi i suoi capolinea;

➤ realizzare un sistema ITS per la gestione del traffico urbano e per fornire informazioni in tempo reale sulle condizioni di deflusso sulla rete stradale e su eventuali alternative di percorso o soluzioni di viaggio di tipo "park & ride";

➤ realizzare un sistema per la logistica urbana delle merci attuabile per fasi a partire da un progetto di consegna e ritiro delle merci ZTAL fondato sulla

promozione di iniziative di "cargo bike" e sulla valutazione della sostenibilità tecnico economica di una piattaforma logistica nell'area portuale prospiciente la marittima immediatamente accessibile dalla viabilità extraurbana principale;

- in ragione degli importanti interventi infrastrutturali ed organizzativi che dovranno eseguirsi per la progressiva attuazione del PUMS, l'Amministrazione Comunale intende continuare ad avvalersi, per la gestione della sosta regolamentata, della società KYMA MOBILITÀ S.p.A., interamente partecipata dal civico Ente, **estendendo la durata del vigente contratto di gestione dal 01/10/2024 sino al 30/09/2029;**

- a fronte dell'ampliamento dell'estensione temporale dell'affidamento, è previsto che la Società realizzi una serie di investimenti per migliorare la gestione della sosta tariffata, quali parcometri, progettazioni di nuove strutture di parcheggi, impianti di automazione dei parcheggi in struttura, procedure informatiche, ecc.;

Tutto ciò premesso e dichiarato, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, fra le sopra costituite parti si conviene, stipula e pattuisce quanto appreso:

ART. 1 (Premesse)

Le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante del presente contratto; costituiscono altresì parte integrante e sostanziale del presente contratto anche eventuali atti richiamati, sebbene non materialmente allegati.

ART. 2 (Finalità del contratto di servizio)

Il presente contratto di servizio ha la finalità di regolare i rapporti tra il Comune e la Società per azioni KYMA MOBILITÀ S.p.A., relativamente alle prestazioni previste al successivo art. 3.

ART. 3 (Oggetto del contratto di servizio)

Costituisce oggetto del presente contratto di servizio la gestione dei parcheggi pubblici nel territorio comunale di Taranto.

Sono interessate alla gestione dei parcheggi pubblici a pagamento le aree stradali cittadine, di seguito riportate, nelle quali la sosta è subordinata al possesso di idoneo titolo di sosta, ottenibile dietro pagamento di tariffa o dimostrando il possesso dei requisiti richiesti per la concessione di titolo di parcheggio gratuito o a pagamento a tariffa scontata. È comunque facoltà dell'Ente Comune di estendere il sistema di sosta a pagamento a nuove aree pubbliche, a soluzione temporanea o permanente, con gestione sempre assegnata alla Società affidataria, alle condizioni contrattuali e/o a quelle definite di comune intesa.

Per tali ipotesi resta ferma la competenza del Comune in merito agli indirizzi ed alle scelte in materia di sosta nonché al rilascio di permessi, autorizzazioni, licenze, concessioni, ecc., necessari per la realizzazione dei parcheggi e per il corretto svolgimento dei servizi.

Il presente contratto determina e quantifica, altresì, il corrispettivo spettante all'Amministrazione Comunale per l'affidamento dei servizi relativi.

ART. 4 (Condizioni generali del contratto)

L'affidamento è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità riportati nel presente contratto e da tutti gli atti reggenti l'affidamento del servizio, che la Società dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

ART. 5 (Gestore del servizio)

Il gestore del servizio della sosta regolamentata a pagamento nella città di Taranto è la Società KYMA MOBILITÀ S.p.A., in conseguenza dell'affidamento diretto "in house

providing" della gestione dello stesso servizio da parte del Comune di Taranto, come stabilito con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____/2024, sopra richiamata.

ART. 6 (tipologie di parcheggi a pagamento – veicoli ammessi)

Sono previste due tipologie di parcheggi a pagamento:

- stalli di sosta a pagamento su sede stradale pubblica;
- stalli di sosta a pagamento in area pubblica recintata.

Negli stalli di sosta il pagamento della tariffa è previsto per tutti gli autoveicoli (come classificati dall'art. 54 del Nuovo Codice della Strada) e per tutti i motoveicoli (come classificati dall'art. 53 del Nuovo Codice della Strada), fatta eccezione per i veicoli a trazione esclusivamente elettrica.

I proprietari dei veicoli a trazione esclusivamente elettrica non saranno soggetti, per gli stessi, al pagamento della tariffa a condizione che essi richiedano, preventivamente, alla Società KYMA MOBILITÀ un apposito permesso di sosta gratuita.

Non sono ammessi i veicoli che possano creare difficoltà alla sosta ed allo scorrimento nelle aree di circolazione interessate, sia a causa delle dimensioni proprie che della natura delle merci trasportate.

I veicoli a due ruote possono utilizzare, gratuitamente:

- gli spazi a essi riservati (rastrelliere) presenti in tutte le zone di sosta tariffata;
- gli stalli non soggetti al pagamento della sosta (strisce bianche).

I veicoli a due ruote possono, inoltre, utilizzare gli stalli soggetti a tariffazione (strisce blu) previo pagamento della relativa tariffa, che può avvenire attraverso:

- l'utilizzo degli applicativi per smartphone autorizzati da KYMA MOBILITÀ S.p.A. (attualmente "KYMA-Mobilità", "MooneyGo", "EasyPark", "TelepassPay", "DropTicket", "PayByPhone", "ParkingMyCar");
- la sottoscrizione di un abbonamento mensile;

- l'utilizzo dei parcometri con tastierino di inserimento del numero di targa, ove presenti nelle vicinanze dello stallone di sosta;
- l'utilizzo degli altri parcometri non dotati di tastierino per l'inserimento del numero di targa o dei tagliandi "gratta e sosta", a condizione che i relativi supporti cartacei attestanti il pagamento della prevista tariffa siano esposti in maniera stabile sul veicolo per tutto il periodo di utilizzo degli stalli blu (ad esempio in tasche trasparenti fissate al veicolo stesso).

ART. 7 (individuazione delle aree di parcheggio a pagamento – orari e tariffe)

La sosta nei parcheggi a pagamento è subordinata al possesso di un idoneo titolo di sosta, che può essere ottenuto:

- su sede stradale pubblica: dietro pagamento della tariffa prevista ovvero dimostrando il possesso dei requisiti richiesti per la concessione di titolo di parcheggio gratuito;
- in area pubblica recintata: esclusivamente dietro pagamento della tariffa prevista.

La sosta nei parcheggi pubblici a pagamento, ivi compresi quelli presenziati, non dà mai diritto alla custodia del veicolo.

La sosta è assoggettata al pagamento della tariffa prescritta, con possibilità di frazionamento. In particolare, il pagamento della tariffa può realizzarsi:

- attraverso l'utilizzo dei parcometri o dei tagliandi "gratta e sosta", per una durata minima di 30 minuti, con possibilità di frazionamento di 15 minuti per le frazioni di tempo successive;
- attraverso l'utilizzo degli applicativi per smartphone, senza limiti di durata minima e con possibilità di pagamento per gli effettivi minuti di sosta utilizzati;
- attraverso l'acquisto di un abbonamento mensile, compresi gli abbonamenti a

tariffa agevolata per residenti (validi, questi ultimi, per la relativa zona di residenza).

Le zone di parcheggio sono delimitate ed individuate da segnaletica verticale ed orizzontale (strisce blu).

In tali aree la sosta a pagamento è attiva:

NEGLI STALLI DI SOSTA A PAGAMENTO IN AREE PUBBLICHE RECINTATE: il pagamento è dovuto nella intera giornata (24 ore su 24) di tutti i giorni dell'anno, feriali o festivi (365 giorni su 365);

NEGLI STALLI DI SOSTA A PAGAMENTO SU SEDE STRADALE PUBBLICA: il pagamento è dovuto dalle ore 08:30 alle ore 20:30 di tutti i giorni feriali e prefestivi, nonché di tutte le domeniche e di tutti i giorni festivi compresi tra il 1° ed il 6 gennaio e tra il 1° ed il 31 dicembre di ogni anno, fatta eccezione per le festività di Natale, Santo Stefano e Capodanno, in qualsiasi giorno della settimana esse ricadano.

L'obbligo del pagamento della tariffa prevista decorre dal primo minuto di utilizzo del parcheggio, a prescindere dal sistema di pagamento utilizzato (parcometri, tagliandi "gratta e sosta" o applicativi per smartphone).

È consentita, tuttavia, una tolleranza di 10 minuti per permettere ai conducenti dei veicoli in sosta di raggiungere il parcometro più vicino per ritirare il ticket da apporre all'interno della propria autovettura.

Le aree di sosta a pagamento sono suddivise nelle seguenti zone, al fine di consentire la delimitazione dei luoghi di validità degli abbonamenti e dei permessi gratuiti per residenti:

SUDDIVISIONE IN ZONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO SU SEDE STRADALE PUBBLICA

----- <> -----

ZONA "A"

ORARIO DI TARIFFAZIONE 08:30-20:30

**PREVISTO RILASCIO DI PERMESSI GRATUITI E ABBONAMENTI A TARIFFA RIDOTTA PER
RESIDENTI O DOMICILIATI (SE RESIDENTI IN COMUNI DIVERSI) IN TUTTE LE TRATTE DELLE VIE
IN CUI SONO PRESENTI STALLI DI SOSTA A PAGAMENTO.**

TARIFFA ORARIA ORDINARIA: € 1,00 (IVA COMPRESA)

Elenco delle vie e delle piazze comprese:

- Corso ai Due Mari (tra via Pitagora e lungomare);
- Via De Cesare;
- Lungomare Vittorio Emanuele III (tratto tra Corso ai Due Mari e Via De Cesare);
- Piazza Carbonelli;
- Via Mazzini (tra Lungomare e Via De Cesare);
- Via Massari;
- Via Principe Amedeo (tra Via Massari e Via De Cesare);
- Via Anfiteatro (tra Lungomare e Via De Cesare);
- Via d'Aquino (tra Corso ai Due Mari e Via Cavour);
- Via Matteotti;
- Corso Umberto I (tra Corso ai Due Mari e Via De Cesare);
- Via Pitagora (tra via Giovinazzi e Via De Cesare);
- Via Regina Margherita (tra via Pitagora e lungomare);
- Via Cavour (tra via Pitagora e via Anfiteatro);
- Piazza Garibaldi;
- Piazza Archita (*)
- Via Aldo Moro/Piazza Della Vittoria;
- Via XX Settembre;

– Via Ciro Giovinazzi (tra via Pitagora e Lungomare).

(*) Previsto rilascio permesso residenti, ma non la sosta con tale contrassegno.

SOTTOZONA "A" - TARIFFA ORARIA ORDINARIA : € 1,00 (IVA COMPRESA)

I titolari di abbonamento lavoratori possono sostare **unicamente** sulle seguenti vie e piazze:

– Corso ai Due Mari (tra via Roma e via Pitagora);

– Rampa Leonardo da Vinci;

– Via Roma;

– Piazza Kennedy (*)

– Via Pitagora (tra Corso ai Due Mari e via Giovinazzi);

– Corso Vittorio Emanuele III lato destro (da Corso due Mari a Piazza Ebalia)

– Via Regina Margherita (tra via Roma e via Pitagora);

– Via Cavour (tra via Pitagora e via Roma);

– Via Ciro Giovinazzi (tra p.zza Kennedy e via Pitagora).

(*) Previsto rilascio permesso residenti, ma non la sosta con tale contrassegno

----- <> -----

ZONA "B"

ORARIO DI TARIFFAZIONE 08:30-20:30

**PREVISTO RILASCIO DI PERMESSI GRATUITI E ABBONAMENTI A TARIFFA RIDOTTA PER
RESIDENTI O DOMICILIATI (SE RESIDENTI IN COMUNI DIVERSI) IN TUTTE LE TRATTE DELLE VIE
IN CUI SONO PRESENTI STALLI DI SOSTA A PAGAMENTO.**

TARIFFA ORARIA ORDINARIA: € 1,00 (IVA COMPRESA)

Elenco delle vie e delle piazze comprese:

– Via Pitagora (tra Via De Cesare e Via Nitti);

– Via Nitti;

– Lungomare Vittorio Emanuele III (tra Via De Cesare e Via Nitti);

– Piazza Ebalia;

– Via Acclavio;

– Via Berardi;

– Via Mignogna;

– Via Viola;

– Vico Viola;

– Via Pupino;

– Via Pisanelli;

– Corso Umberto I (tra Via Nitti e Via De Cesare);

– Via SS. Annunziata;

– Piazza SS. Annunziata (*)

– Via Anfiteatro (tra Via De Cesare e Via Nitti);

– Via Principe Amedeo (tra Via Nitti e Via De Cesare);

– Via Mazzini (tra Via De Cesare e Via Nitti);

– Via Oberdan (tra Via Nitti e Piazza Ebalia);

– Via Dante (tra Via Nitti e Lungomare).

(*) Previsto rilascio permesso residenti, ma non la sosta con tale contrassegno

----- <> -----

ZONA "C"

ORARIO DI TARIFFAZIONE 08:30-20:30

**PREVISTO RILASCIO DI PERMESSI GRATUITI E ABBONAMENTI A TARIFFA RIDOTTA PER
RESIDENTI O DOMICILIATI (SE RESIDENTI IN COMUNI DIVERSI) IN TUTTE LE TRATTE DELLE VIE
IN CUI SONO PRESENTI STALLI DI SOSTA A PAGAMENTO.**

TARIFFA ORARIA ORDINARIA: € 1,00 (IVA COMPRESA)

Elenco delle vie e delle piazze comprese:

- Via Pitagora (tra Via Crispi e via Nitti);
- Piazza Bettolo;
- Via Di Palma (tra Via Duca degli Abruzzi e via Crispi);
- Via Crispi (tra C.so Umberto e V.le Virgilio);
- Viale Virgilio (tra Via Nitti e Via Crispi);
- Via Regina Elena (tra Via Oberdan e Via Pitagora);
- Via Duca degli Abruzzi (tra Via Oberdan e via Pitagora);
- Via Duca di Genova (tra Via Principe Amedeo e via Oberdan);
- Via Cavallotti;
- Via Dante (tra via Duca di Genova e Via Nitti);
- Via Oberdan (tra via Duca di Genova e Via Nitti);
- Via Mazzini (tra Via Nitti e Via Crispi);
- Via Principe Amedeo (tra Via Crispi e Via Nitti);
- Via Anfiteatro (tra Via Nitti e Via Regina Elena);
- Corso Umberto (tra Via Crispi e Via Nitti).

SOTTOZONA "C" - TARIFFA ORARIA ORDINARIA : € 1,00 (IVA COMPRESA)

I titolari di abbonamento lavoratori possono sostare unicamente sulle seguenti vie e piazze:

- Via Pitagora (tra Via Nazario Sauro e Via Crispi);
- Via Nazario Sauro;
- Via Pacoret di Saint Bon;
- Via Di Palma (tra Via Crispi e Via Pacoret);
- Via Crispi (tra Via Pitagora e C.so Umberto.);
- Via Bruno (tra via Crispi e Via Duca degli Abruzzi);

– Via Dante (tra Via Crispi e Via Duca di Genova);

– Via Oberdan (tra Via Crispi e Via Duca di Genova);

– Corso Umberto (tra Via Nazario Sauro e via Crispi).

Ai residenti o domiciliati all'interno di una delle Aree A, B, o C, vista la promiscuità delle stesse, tutte ricadenti in Area "Borgo", è consentita, per la medesima auto per cui usufruiscono della gratuità, la sosta in un'ulteriore area tra quelle di cui sopra e limitrofa a quella di residenza o domicilio, a seguito della sottoscrizione di specifico abbonamento mensile alla tariffa di € 15,00 (c.d. "**ABBONAMENTO ESTENSIONE PERMESSI RESIDENTI O DOMICILIATI**").

----- <> -----

ZONA "D"

ORARIO DI TARIFFAZIONE 08:30-20:30

TARIFFA ORARIA ORDINARIA: € 1,00 (IVA COMPRESA)

Elenco delle vie e delle piazze comprese:

– Via Bruno (tra via Crispi e Via Minniti);

– Via Dante (fronte civico 51 e Via Crispi);

– Via Laclos (tra Via Leonida e Via Minniti);

– Viale Virgilio (tra Via Crispi e Viale Virgilio fronte civico 48).

----- <> -----

ZONA "E"

ORARIO DI TARIFFAZIONE 08:30-20:30

TARIFFA ORARIA ORDINARIA: € 1,00 (IVA COMPRESA)

Elenco delle vie e delle piazze comprese:

– Corso Italia (spartitraffico tra Via Campania e Viale Liguria);

– Corso Italia (spartitraffico tra Via Abruzzo e Via Marche);

	– Corso Italia (spartitraffico tra Via Marche e Via Calabria);	
	– Via Marche (tra Via De Carolis e Via Medaglie d'Oro, compreso largo G. Massafra);	
	– Via G. Sabato, lato EST (tra Via Marche e Via Abruzzo);	
	– Viale Virgilio, lato SUD-EST (tra Via Persefone fronte Via Lucania e Via Campania);	
	– Viale Liguria (tratti compresi tra il Viale Magna Grecia e la Via Emilia) Piazza Pio X (nelle sole zone interne)	
	– Viale Magna Grecia (spartitraffico centrale (tra Corso Italia e Via Lago di Trasimeno);	
	– Viale Magna Grecia (spartitraffico centrale tra Viale Trentino e Via Lago D'Argo).	
	----- <> -----	
	ZONA "F"	
	ORARIO DI TARIFFAZIONE 08:30-20:30	
	TARIFFA ORARIA ORDINARIA: € 1,00 (IVA COMPRESA)	
	Elenco delle vie e delle piazze comprese:	
	– Via Salinella (tra Via Ovidio e Via Svetonio);	
	– Via Solito (tra Via Dante e Via Plinio);	
	– Via C. Battisti (tratti compresi tra le vie San Giorgio/Pacuvio – Lupoli/Cagliari).	
	----- <> -----	
	ZONA "G"	
	ORARIO DI TARIFFAZIONE 08:30-20:30	
	TARIFFA ORARIA ORDINARIA: € 1,00 (IVA COMPRESA)	
	Elenco delle vie e delle piazze comprese:	
	– Via Battisti (tra Via Capotagliata e Via Madre Grazie);	
	TARIFFA ORARIA RIDOTTA: € 0,50 (IVA COMPRESA)	

- Via Cugini (tra Via Otranto e Via Leonida);
- Via Leonida (tra Via Cugini e Via Mazzini);
- Via Principe Amedeo (tra Via Leonida e Via Capotagliata);
- Via Principe Amedeo (tra Via Leonida e Via Minniti).

----- <> -----

ZONA "H"

ORARIO DI TARIFFAZIONE 08:30-20:30

**PREVISTO RILASCIO DI PERMESSI GRATUITI E ABBONAMENTI A TARIFFA RIDOTTA PER
RESIDENTI O DOMICILIATI (SE RESIDENTI IN COMUNI DIVERSI) IN TUTTE LE TRATTE DELLE VIE
IN CUI SONO PRESENTI STALLI DI SOSTA A PAGAMENTO (*)**

TARIFFA ORARIA ORDINARIA: € 1,00 (IVA COMPRESA)

Elenco delle vie e delle piazze comprese:

- Piazza Castello (tra Discesa Vasto e Via Duomo);
- Piazzale Vittime delle Foibe (ex ristorante Gambero), provvisoriamente PARK & RIDE. Nei periodi in cui tale zona è PARK & RIDE, si applicano le tariffe previsti per questi ultimi.

TARIFFA ORARIA RIDOTTA: € 0,50 (IVA COMPRESA)

- Terminal Porto Mercantile (via Napoli, tra Via Cristoforo Colombo e Via per Massafra).
- (*) Previsto il rilascio di permesso residenti, ai residenti della ZTL istituita con Ordinanza Dirigenziale della PL 368 del 28/10/2015 che riguarda le seguenti vie: P.za Castello; Pendio La Riccia; via Di Mezzo; Postierla via Nuova; via G. Paisiello;; via San Francesco; P.za San Francesco; via Duomo; vico S. Agostino; vicoletto S. Agostino; vico casalino; vico gagliardi; vico Calò; postierla Immacolata; vico Statte; vico Casale; postierla Nuova; vico Pontescuro; vico Serafico; vicoletto

Serafico; vico Galeota; vico Carmine.

----- <> -----

ZONA "I"

ORARIO DI TARIFFAZIONE 08:30-20:30

**PREVISTO RILASCIO DI PERMESSI GRATUITI E ABBONAMENTI A TARIFFA RIDOTTA PER
RESIDENTI O DOMICILIATI (SE RESIDENTI IN COMUNI DIVERSI) AVENTI IL NUMERO CIVICO
DELL'ABITAZIONE PROSPICIENTE IL TRATTO STRADALE DEGLI STALLI A PAGAMENTO**

TARIFFA ORARIA ORDINARIA: € 1,00 (IVA COMPRESA)

Elenco delle vie e delle piazze comprese:

- Viale Jonio, ambo i lati della carreggiata (tra Via del Faro/Via Vizzarro e Viale Jonio 384).

----- <> -----

ZONA "M"

ORARIO DI TARIFFAZIONE 08:30-20:30

**PREVISTO RILASCIO DI PERMESSI GRATUITI E ABBONAMENTI A TARIFFA RIDOTTA PER
RESIDENTI O DOMICILIATI (SE RESIDENTI IN COMUNI DIVERSI) AVENTI IL NUMERO CIVICO
DELL'ABITAZIONE PROSPICIENTE IL TRATTO STRADALE DEGLI STALLI A PAGAMENTO**

TARIFFA ORARIA ORDINARIA: € 1,00/h (IVA COMPRESA) dal 15/06/n al 31/08/n

O

TARIFFA GIORNALIERA: € 5,00 (IVA COMPRESA) dal 15 GIUGNO AL 31 AGOSTO

Elenco delle vie e delle piazze comprese:

- ex S.P. 122 dal civico numero 84 (attuale "Lido onda BLU") al termine del confine dell'isola amministrativa del Comune di Taranto (lunghezza totale 1025 m), solo "lato Dune".

La zona "M" entrerà in vigore soltanto a seguito di riqualificazione dell'area.

----- <> -----	
SOSTA A PAGAMENTO IN AREE PUBBLICHE RECINTATE	
ORARIO DI TARIFFAZIONE 00:00-24:00	
NON PREVISTO RILASCIO DI PERMESSI GRATUITI E ABBONAMENTI A TARIFFA RIDOTTA PER RESIDENTI O DOMICILIATI.	
Elenco delle aree pubbliche recintate:	
TARIFFA ORARIA ORDINARIA: € 1,00 (IVA COMPRESA)	
➤ Parcheggio "Principe Amedeo" ;	
➤ Parcheggio "Pacoret" ;	
➤ Parcheggio "Oberdan" ;	
➤ Parcheggio "Icco" ;	
TARIFFA ORARIA RIDOTTA: € 0,50 (IVA COMPRESA) PER LA PRIMA ORA E ORDINARIA € 1,00 (IVA COMPRESA) NELLE ORE SUCCESSIVE	
➤ Parcheggio "Artiglieria" ;	
TARIFFA ORARIA RIDOTTA: € 0,50 (IVA COMPRESA)	
➤ Parcheggio "Campania" ;	
----- <> -----	
SOSTA NELLE AREE DI PARCHEGGI DI SCAMBIO "CIMINO" E "CROCE" E (PROVVISORIAMENTE) IN ALTRE AREE SU STRADA (PARK AND RIDE) ed eventuali nuove zone:	
Con l'attivazione dei due parcheggi di scambio siti presso la pineta in località "Cimino", "Democrate" (provvvisoriamente), e presso la Stazione FF.SS. in località "Croce", affidati alla gestione di KYMA MOBILITÀ S.p.A., sono introdotti, al fine di agevolare ed incentivare la mobilità sostenibile sia nei percorsi casa-scuola sia nei percorsi casa-lavoro, sistemi di scambio della modalità di trasporto tra autobus extraurbani e autobus	

urbani, tra veicoli privati e autobus urbani, tra veicoli privati e biciclette, motocicli o monopattini.

La sosta delle autovetture nelle aree di scambio non è, in ogni caso, soggetta a tariffazione specifica per la sosta, ma è resa gratuita con l'acquisto di un titolo di viaggio con validità per la stessa durata della sosta. In tal modo sarà incentivato l'utilizzo dei servizi di "park and ride" (trasporto e sosta).

Potranno essere, invece, previste tariffe per l'utilizzo dei suddetti terminal a carico dei vettori regionali e nazionali, a ristoro delle spese di manutenzione delle aree e dei consumi per le principali forniture (acqua, energia elettrica, utilizzo dei servizi).

I proventi derivanti dall'incasso delle tariffe eventualmente introdotte saranno interamente destinati al gestore KYMA MOBILITÀ S.p.A., in deroga a quanto previsto dal successivo art. 19.

In attesa di attivare i suddetti parcheggi di scambio, si intende promuovere, contestualmente alla attivazione delle nuove aree a pagamento inserite nel presente contratto ed anche in zone diverse da quelle in cui le predette nuove aree di pagamento verranno attivate un servizio "park and ride" che consenta di parcheggiare anche in maniera provvisoria ed in via sperimentale nelle zone a pagamento e non a pagamento su strada più periferiche e di utilizzare il servizio di trasporto pubblico per raggiungere le destinazioni più centrali della città; tale servizio "park and ride" poiché sperimentale verrà sottoposto, previa opportuna valutazione tecnica e se necessario, all'inserimento, anche non preventivamente, nei piani urbanistici del traffico e della viabilità attualmente vigenti.

Anche in queste aree sarà consentito il parcheggio gratuito a chi acquisterà un titolo di viaggio giornaliero o mensile per il t.p.l. urbano di KYMA MOBILITÀ, funzionale all'interscambio modale.

Le aree interessate sono:

- Interscambio per chi proviene dalle ZONE NORD – OVEST: Piazzale Democrate;
Piazzale Vittime delle Foibe (ex ristorante Gambero);
- Interscambio per chi proviene dalle ZONE SUD – EST: Viale Magna Grecia
(spartitraffico centrale tra Viale Virgilio e Corso Italia); Viale Magna Grecia
(spartitraffico centrale tra Corso Italia e Viale Liguria); Viale Magna Grecia (tra Viale
Liguria e Via Dalmazia, compreso spartitraffico); Viale Magna Grecia (spartitraffico
centrale tra Via Dalmazia e Viale Trentino); Corso Italia (spartitraffico tra V.le Magna
Grecia e Via Caduti di Nassiriya).
- Interscambio "Park e Ride", nella zona di "Porta Napoli".

----- <> -----

Nelle aree di sosta a pagamento su sede stradale pubblica, almeno uno stallo su
cinquanta sarà riservato, gratuitamente, agli utenti disabili.

Relativamente alle aree pubbliche recintate adibite alla sosta a pagamento e dotate
di impianti automatici di esazione della sosta, i relativi stalli riservati agli invalidi (uno
ogni cinquanta) saranno predisposti, per ragioni esclusivamente tecniche legate al
funzionamento degli impianti automatici, all'esterno delle stesse, nelle loro immediate
vicinanze.

Nelle vie e piazze, ove gli spazi lo consentiranno, saranno previsti stalli riservati a cicli e
motocicli.

----- <> -----

ART. 8 (pagamento della sosta)

Il pagamento della tariffa della sosta può avvenire con l'uso di sistemi fissi di esazione
(parcometri o casse automatiche nelle aree pubbliche recintate), con l'acquisto e
l'annullo di tagliandi prepagati ("gratta & sosta") o con l'utilizzo di telefoni cellulari o

smartphone dotati di procedure applicative specifiche.

I **tagliandi di parcheggio** "gratta & Sosta" sono venduti:

- dagli esercizi commerciali autorizzati;

I tagliandi di parcheggio sono disponibili in vari tagli e danno diritto alla sosta in maniera proporzionale rispetto alle diverse zone interessate dalla sosta a pagamento.

Il tagliando prepagato di parcheggio reca sul retro le istruzioni per l'utilizzo.

In particolare, i tagliandi "gratta e sosta" sono già oblitterati e non sono cedibili. Essi devono essere preventivamente annullati per la durata della sosta attraverso l'abrasione della vernice posta sulle caselle corrispondenti ad ANNO, MESE, GIORNO, ORA e MINUTI ed essere esposti, in modo ben visibile, all'interno del veicolo. Per soste prolungate è possibile esporre uno o più tagliandi ulteriori oblitterati con orario di inizio sosta in successione.

Il pagamento della sosta attraverso l'utilizzo dei **parcometri automatici** avviene inserendo monete metalliche da € 0,05 a € 2,00 nell'apposito alloggiamento; la macchina indica fino a che ora è consentita la sosta con la somma inserita. Alla conferma da parte dell'utente viene stampato apposito scontrino. L'importo minimo di tariffazione deve coprire almeno 30 minuti di sosta. Il parcometro non dà resto. Lo scontrino deve essere esposto in modo ben visibile sul veicolo.

Il pagamento nelle aree pubbliche di sosta recintate dotate di impianti automatici di esazione avviene ritirando, all'ingresso, lo scontrino rilasciato dalla colonnetta posta accanto al varco di ingresso. Al termine della sosta occorre inserire lo scontrino ritirato al momento dell'ingresso nella **cassa automatica** e corrispondere la tariffa maturata in relazione al tempo di sosta. Lo stesso scontrino, ritirato dalla cassa automatica, deve essere inserito nella colonnetta posta in corrispondenza del varco di uscita per consentire l'apertura della relativa sbarra di chiusura.

Nelle aree pubbliche di sosta recintate non dotate di impianto automatico di esazione il pagamento avviene con l'utilizzo del parcometro, con i tagliandi "gratta e sosta" o con gli applicativi di pagamento per smartphone.

Il pagamento delle tariffe della sosta può avvenire, inoltre, attraverso l'utilizzo di **applicativi specifici per smartphone** (attualmente "KYMA-Mobilità", "MooneyGo", "EasyPark", "TelepassPay", "DropTicket", "PayByPhone", "ParkingMyCar"). È consentito a ciascun utente di scegliere, tra quelli offerti da KYMA MOBILITÀ S.p.A., l'applicativo preferito. Il gestore KYMA MOBILITÀ S.p.A. pubblica sul proprio sito internet, anche attraverso appositi link ai siti delle aziende fornitrici dei relativi servizi, le condizioni contrattuali e le tariffe richieste dai diversi gestori di tariffazione elettronica.

----- <> -----

ABBONAMENTI MENSILI PER LA SOSTA

È possibile acquistare i seguenti **abbonamenti mensili**:

Giornaliero, con validità dalle ore **08:30** alle ore **20:30** - Tariffa **€ 75,00**;

Mattutino, con validità dalle ore **08:30** alle ore **15:30** - Tariffa **€ 50,00**;

Pomeridiano, con validità dalle ore **13:30** alle ore **20:30** - Tariffa **€ 50,00**;

Lavoratori, con validità **LUN-VEN** dalle ore **08:30** alle ore **20:30** - Tariffa **€ 38,00**.

Gli abbonamenti **Lavoratori** sono destinati a lavoratori dipendenti ed esercenti attività economiche e professionali e iscritti a ordini professionali, con validità in una sola zona di tariffazione.

In occasione della richiesta dell'abbonamento **Lavoratori**, gli utenti dovranno presentare l'attestazione del proprio datore di lavoro dell'esistenza di un contratto di lavoro subordinato in corso di vigenza, ovvero una visura del Registro delle Imprese emesso non oltre 90 giorni prima della richiesta dell'abbonamento o un certificato di iscrizione ad un albo professionale;

Estensione validità permessi residenti o domiciliati a zona limitrofa, con validità dalle

ore **08:30** alle ore **20:30** - Tariffa **€ 15,00**;

Notturmo in aree pubbliche recintate: con validità dalle ore **20:30** alle ore **08:30** - Tariffa

€ 50,00. L'abbonamento notturno può essere utilizzato esclusivamente nell'area di

sosta prescelta al momento dell'acquisto (parcheggio "Principe Amedeo",

parcheggio "Artiglieria", parcheggio "Pacorel", parcheggio "Oberdan", parcheggio

"Campania").

Gli abbonamenti con validità oraria compresa nella fascia 08:30 - 20:30 danno diritto a

sostare, limitatamente alla fascia oraria di validità, anche nelle aree di sosta delimitate

(parcheggi chiusi), fatta eccezione per:

- il parcheggio "Artiglieria", non predisposto per la lettura degli abbonamenti;

Abbonamenti Parcheggio Icco

Mattutino – con validità dalle ore 08:30 alle ore 20:30 – Tariffa € 75,00.

Notturmo – con validità dalle ore 20:30 alle ore 08:30 - Tariffa € 50,00.

Intero – con validità dalle ore 00:00 alle ore 24:00 – Tariffa € 90,00.

Per i parcheggi chiusi, in ragione della limitatezza del numero di stalli, i relativi

abbonamenti notturni saranno emessi fino a concorrenza dei posti disponibili.

L'abbonamento non dà diritto alla riserva del posto, né al rinnovo automatico; in ogni

caso sarà cura di KYMA MOBILITÀ lasciare libero per la notte il numero di posti necessari

per soddisfare le esigenze degli abbonati.

Tutti gli abbonamenti sono emessi con validità di 30 giorni solari consecutivi, a

decorrere dal giorno di acquisto.

Per l'emissione dell'abbonamento è sufficiente consegnare agli Uffici Commerciali di

KYMA MOBILITÀ la fotocopia del libretto di circolazione del veicolo e corrispondere la

tariffa prevista o, in alternativa, acquistarli on-line attraverso l'apposito portale

accessibile dal sito internet aziendale.

Non è richiesta l'esposizione del tagliando di abbonamento mensile, considerato che la sua emissione può avvenire, al pari del pagamento della singola sosta, con sistemi di pagamento elettronico.

ART. 9 (esenzioni e tariffe agevolate)

Le sole eccezioni al pagamento delle tariffe sopra specificate riguardano:

- la sosta negli stalli su sede stradale posti nelle vie soggette a tariffazione ricadenti nelle diverse zone di tariffazione in cui sono previsti, da parte degli utenti in possesso di **permessi gratuiti per residenti**, rilasciati, al verificarsi delle previste condizioni, in numero di uno per ogni nucleo familiare residente;
- la sosta negli stalli su sede stradale posti nelle vie soggette a tariffazione ricadenti nelle medesime zone, da parte dei residenti in possesso di **abbonamenti a tariffa ridotta per residenti**, rilasciati, al verificarsi delle previste condizioni, in numero di uno per ogni nucleo familiare residente;
- la sosta negli stalli di sosta a pagamento su sede stradale pubblica negli orari di gratuità (dalle ore 20:30 alle ore 08:30). La gratuità non opera, invece, per gli stalli in aree pubbliche recintate, per le quali il pagamento è previsto per l'intera giornata;
- la sosta negli stalli di sosta a pagamento su sede stradale pubblica, durante le giornate festive non coincidenti con quelle individuate all'art. 7;
- la sosta nelle aree di carico e scarico delle merci appositamente predisposte per le attività commerciali, limitatamente agli effettivi utilizzi per tale finalità;
- la sosta nelle aree riservate agli uffici postali, alle banche, alle forze dell'ordine, ai cittadini diversamente abili, ai motocicli, secondo le specifiche regolamentazioni;
- la sosta degli utenti diversamente abili, muniti di regolare contrassegno, nel caso in

	cui al momento del parcheggio, il posto riservato per disabili, contrassegnato con	
	strisce gialle, risulta occupato;	
	➤ la sosta dei medici in visita domiciliare che espongano l'apposito contrassegno	
	rilasciato da KYMA MOBILITÀ su indicazione dell'Ordine dei Medici della Provincia di	
	Taranto; tale contrassegno consente la sosta gratuita, per la durata di 45 minuti, in	
	tutte le zone di sosta a pagamento. Esso deve essere esposto in modo visibile sul	
	cruscotto della vettura, unitamente al disco orario indicante l'ora di arrivo;	
	➤ la sosta degli Assistenti sociali e degli Psicologi del Comune, impegnati in visite	
	domiciliari, che espongano l'apposito contrassegno rilasciato da KYMA MOBILITÀ su	
	indicazione dell'Assessorato ai servizi sociali e all'integrazione del Comune di	
	Taranto; tale contrassegno consente la sosta gratuita, per la durata di 45 minuti, in	
	tutte le zone di sosta a pagamento. Esso deve essere esposto in modo visibile sul	
	cruscotto della vettura, unitamente al disco orario indicante l'ora di arrivo;	
	➤ la sosta dei veicoli a trazione esclusivamente elettrica, previo rilascio di apposito	
	permesso da richiedere presso l'Ufficio Vendite di KYMA MOBILITÀ o, in alternativa,	
	ottenerli attraverso l'apposito portale on-line accessibile dal sito internet aziendale;	
	➤ la sosta dei veicoli utilizzati dagli utenti dei servizi di sharing, unicamente quando	
	trattatisi di veicoli di proprietà di aziende titolari di contratti con il Comune di	
	Taranto che offrono servizi di sharing;	
	Ai residenti o domiciliati all'interno di una delle Aree A, B, o C, vista la promiscuità delle	
	stesse, tutte ricadenti in Area "Borgo", è consentita, per la medesima auto per cui	
	usufruiscono della gratuità, la sosta in un'ulteriore area tra quelle di cui sopra e limitrofa	
	a quella di residenza o domicilio, a seguito della sottoscrizione di specifico	
	abbonamento mensile alla tariffa di € 15,00 (c.d. ABBONAMENTO ESTENSIONE PERMESSI	
	RESIDENTI O DOMICILIATI");	

La sosta per gli abbonamenti rilasciati in favore dei lavoratori (oltre che per i residenti e le altre tipologie di abbonamento, fatti salvi quelli appositi previsti dal presente contratto di servizio) non è consentita nelle seguenti Aree Parcheggio recintate:

- Principe Amedeo;
- Campania;
- Artiglieria;
- Oberdan;

La sosta per gli abbonamenti rilasciati soltanto in favore dei lavoratori è consentita nelle seguenti Aree Parcheggio recintate (fatti salvi gli abbonamenti appositi previsti dal presente contratto di servizio):

- Icco.
- Pacoret.

ART. 10 (permessi gratuiti ed abbonamenti a tariffa ridotta riservati ai cittadini residenti o domiciliati nelle diverse zone di tariffazione)

Ai cittadini residenti in una delle vie ricadenti nelle diverse zone di tariffazione, regolarmente iscritti nei registri dell'anagrafe di Taranto, sono concessi **permessi di parcheggio gratuito, senza limitazione oraria, con validità annuale**, in ragione di un veicolo, come individuato all'art. 6 che precede, per ogni nucleo familiare residente, senza diritto di riserva del posto. Per il rilascio del permesso annuale è dovuto al gestore KYMA MOBILITÀ S.p.A. un contributo per spese di istruttoria pari a **€ 20,00**. Tale contributo è dovuto in occasione di ogni successivo rinnovo annuale. Allo stesso modo, in caso di smarrimento del permesso di parcheggio gratuito annuale, dovrà essere versato lo stesso contributo per il rilascio del relativo duplicato. Il suddetto contributo non è dovuto in tutti i casi di prima emissione, rinnovo o richiesta di duplicato effettuato attraverso l'utilizzo della piattaforma on-line.

Non è richiesta l'esposizione del tagliando di permesso gratuito, considerato che la sua emissione può avvenire, al pari del pagamento della singola sosta o degli abbonamenti mensili, attraverso lo specifico applicativo on line accessibile dal sito internet del gestore all'indirizzo <http://www.kymamobilita.it>.

I permessi di parcheggio gratuiti sono emessi esclusivamente per i veicoli in regola con la revisione periodica (collaudo) e con il pagamento del premio assicurativo per la responsabilità civile da circolazione stradale. Ciò in considerazione della necessità di impedire l'occupazione di aree pubbliche da parte di veicoli non in regola con le norme del Codice della Strada. Alle persone fisiche domiciliate sono estese le stesse agevolazioni previste per i residenti ed indicate al precedente comma. A tal fine, per domiciliati si intendono le persone fisiche che, pur avendo fissato la propria residenza anagrafica fuori dal Comune di Taranto, si trovino a dimorare stabilmente nella zona interessata. Non è a tal fine considerato quale domicilio di una persona fisica la sede del proprio o altrui studio professionale, della propria o altrui impresa o, in generale, il luogo in cui è esercitata un'attività di lavoro. Nel caso in cui il domicilio di chi richiede il permesso coincida con la residenza del nucleo familiare del parente di primo grado (genitore o figlio) al quale è intestato il contratto di proprietà o di uso dell'unità immobiliare e/o sono intestati i contratti di somministrazione delle utenze domestiche, potrà essere rilasciato un solo permesso per unità immobiliare.

Ai cittadini residenti (e parimenti ai domiciliati) in una delle vie comprese nelle diverse zone di tariffazione può essere rilasciato un **abbonamento mensile a tariffa ridotta per i residenti**, del costo di € 50,00 per un altro veicolo di proprietà di un membro nel nucleo familiare convivente, sempre nella stessa zona di residenza (e domicilio) della prima auto.

La sosta degli autoveicoli dotati di permesso gratuito o abbonamento a tariffa

agevolata per residenti è consentita nella sola zona di residenza, fatta eccezione per

le seguenti aree, nelle quali tali permessi gratuiti e abbonamenti non danno diritto a

sostare in quanto è ammessa la sola sosta con pagamento della tariffa attraverso l'uso

di tagliandi gratta e sosta, di tagliandi emessi dai parcometri e di applicativi per il

pagamento della sosta con smartphone:

- Piazza Archita; Piazza Kennedy; Piazzale SS. Annunziata antistante la Chiesa del SS. Crocifisso;

- Aree di parcheggio "Principe Amedeo", "Artiglieria", "Pacoret", "Oberdan", "Icco" e "Campania".

Nelle sole aree di sosta delimitate (parcheggi chiusi), danno diritto a sostare,

limitatamente alla fascia oraria di validità, anche gli abbonamenti con validità oraria

compresa nella fascia 08:30 - 20:30, fatta eccezione per:

- il parcheggio "Artiglieria", non predisposto per la lettura degli abbonamenti;

ART. 11 (modalità per il rilascio dei permessi di sosta gratuiti e degli abbonamenti a

tariffa ridotta per residenti)

Residenti:

I permessi gratuiti riservati ai cittadini (persone fisiche) residenti o domiciliati in una delle

vie ricadenti nelle zone tariffarie interessate da parcheggio a pagamento, sono

rilasciati dagli Uffici Commerciali di KYMA MOBILITÀ S.p.A., attualmente situati in Via

D'Aquino n. 21. Ogni ulteriore informazione utile a tal fine potrà essere richiesta

recandosi presso gli Uffici Commerciali di KYMA MOBILITÀ o consultando il sito web:

<http://www.kymamobilita.it>.

In caso di alienazione, rottamazione, cambio di proprietà della vettura e cambio di

residenza dell'intestatario, quest'ultimo dovrà informare gli uffici di KYMA MOBILITÀ, che

procederanno ad annullare il permesso.

Il permesso è rilasciato in favore del veicolo omologato come "autovettura" ovvero "autoveicolo per uso promiscuo" di proprietà del residente o utilizzato dallo stesso in locazione finanziaria (leasing), in contratto di noleggio con durata superiore a 12 mesi, dei quali sia diretto contraente, oppure in comodato d'uso gratuito rilevabile dal libretto di circolazione dell'auto o da scrittura privata registrata presso l'Agenzia delle Entrate.

È considerato proprio del residente il veicolo di proprietà (ovvero in leasing o in contratto di noleggio con durata superiore a 12 mesi) di una azienda, affidato in uso esclusivo e privato ad un cittadino residente in una delle vie interessate, in qualità di socio, amministratore, dipendente dell'azienda proprietaria, dal rappresentante legale della stessa, con apposito documento scritto.

Il rilascio del permesso è subordinato alla presentazione di un'istanza, alla quale andrà allegata la seguente documentazione:

- ✓ documento di identità in corso di validità;
- ✓ codice fiscale;
- ✓ dichiarazione sostitutiva di certificazione cumulativa di residenza e stato di famiglia che attesti la composizione del nucleo familiare;
- ✓ fotocopia del libretto di circolazione del veicolo da cui risulti l'avvenuta revisione periodica (collaudo);
- ✓ copia della quietanza di pagamento del premio assicurativo per la responsabilità civile da circolazione stradale per il periodo in corso;
- ✓ dichiarazione con la quale si attesta di non usufruire di box di proprietà o di posto a pagamento in garage;
- ✓ i soggetti intestatari di contratto di leasing o di nolo a lungo termine dovranno allegare copia del contratto, da cui si evinca l'intestatario del contratto e la durata

dello stesso.

✓ Versamento di € 20,00 quale contributo spese istruttorie, dovuta nel solo caso di emissione richiesta presso gli uffici (non è soggetta a spese istruttorie l'emissione richiesta attraverso la piattaforma informatica dedicata).

In casi particolari è possibile procedere all'emissione di permessi provvisori, con validità di trenta giorni, fermo restando il pagamento del contributo previsto.

Domiciliati:

Possono richiedere il permesso di sosta gratuito le persone fisiche domiciliate in una delle vie ricadenti nelle zone di tariffazione.

L'istanza per ottenere il permesso gratuito va predisposta compilando l'apposito modello prestampato sul quale andrà riportato anche il numero di targa del veicolo ed al quale andrà allegata la documentazione di seguito specificata, oltre a quella già sopra indicata per i residenti:

- contratto di locazione o di comodato d'uso registrati, o atto di proprietà dell'appartamento intestato al richiedente o a un parente di primo grado (genitore o figlio) o al coniuge conviventi con il richiedente;
- fattura delle utenze domestiche (luce, gas, ecc.) intestate al richiedente o a un parente di primo grado (genitore o figlio) o al coniuge conviventi con il richiedente;

Il permesso gratuito è rilasciato con una durata limitata nel tempo, correlata all'effettiva domiciliazione e, comunque, per la durata massima di anni uno. Allo scadere, sarà cura dell'utente chiedere il rinnovo dello stesso, compilando nuova domanda.

L'abbonamento mensile a tariffa ridotta per residenti è rilasciato alle stesse condizioni del permesso gratuito.

La durata dell'abbonamento mensile a tariffa ridotta per residenti è fissata in maniera analoga alla durata dell'abbonamento a tariffa piena. Alla scadenza mensile sarà cura dell'utente chiedere il rinnovo dello stesso.

Sarà cura dell'utente, inoltre, comunicare a KYMA MOBILITÀ tutte le variazioni di residenza, domicilio e composizione del nucleo familiare.

Qualora, durante il corso di validità del permesso gratuito per residenti o dell'abbonamento agevolato, vengano meno uno o più requisiti previsti per il suo rilascio, l'utente dovrà, senza indugio, darne comunicazione a KYMA MOBILITÀ, che provvederà ad annullarlo d'ufficio.

Alla scadenza contrattuale l'abbonamento cessa di avere validità e non è consentita la prosecuzione tacita della stessa. Il rinnovo ha, pertanto, decorrenza, ai fini contrattuali, a partire dall'avvenuta accettazione della domanda di rinnovo.

KYMA MOBILITÀ si riserva la facoltà di eseguire la verifica dei requisiti dichiarati nella domanda su un campione mediamente pari al 5% degli abbonamenti stipulati.

ART. 12 (sostituzione e rinnovo dei permessi per residenti e degli abbonamenti)

I titolari di abbonamenti, di permessi per residenti e di abbonamenti agevolati per residenti potranno chiedere la sostituzione del titolo valido con uno riferito ad un altro veicolo. Sarà cura di KYMA MOBILITÀ richiedere la documentazione prevista e verificare le condizioni di sostituzione del veicolo.

Per i permessi e gli abbonamenti sarà possibile la sostituzione della vettura una sola volta all'anno nell'arco di validità contrattuale, senza ulteriore pagamento delle spese di istruttoria.

In caso di fermo prolungato (di almeno tre giorni) della vettura per riparazione, sarà garantita la sostituzione del permesso o dell'abbonamento con un permesso o un abbonamento temporaneo intestato ad una vettura sostitutiva. Gli interessati

dovranno presentare apposita dichiarazione rilasciata da un'autofficina (della quale devono essere chiaramente leggibili ragione sociale, indirizzo e partita IVA), da cui risulti che la vettura è ferma in riparazione.

All'indirizzo internet di KYMA MOBILITÀ (<http://www.kymamobilita.it>) è consultabile e scaricabile l'elenco aggiornato dei rivenditori di tagliandi di sosta e della modulistica per richiesta abbonamenti e permessi.

ART. 13 (modifiche delle aree di sosta o delle tariffe)

Successive variazioni delle disposizioni contenute nel presente Contratto, quali nuove aree di sosta tariffata o modifiche di quelle esistenti, variazioni nella tariffa, ecc., saranno introdotte, attraverso il conseguente aggiornamento dello stesso, a seguito di provvedimenti e/o Ordinanze da parte dell'Amministrazione Comunale ed il conseguente adeguamento della relativa segnaletica.

Art. 14 (sanzioni amministrative e rimozione coatta)

Chiunque occupi gli stalli di sosta su sede stradale pubblica o in area pubblica recintata senza essere intestatario di un permesso gratuito o di abbonamento agevolato per residente (limitatamente alle relative zone nelle quali tali permessi o abbonamenti danno diritto alla sosta), ovvero di un abbonamento mensile o, infine, che non abbia provveduto al pagamento della tariffa relativa all'effettivo tempo di sosta attraverso il regolare utilizzo dei tagliandi "gratta e sosta", dei parcometri stradali, delle casse automatiche delle aree recintate o degli applicativi per smartphone, incorrerà nelle sanzioni previste dal vigente Codice della Strada.

Allo stesso modo, chi utilizzi in modo improprio, o senza averne titolo, o con validità scaduta, i permessi gratuiti o abbonamenti agevolati per residenti, i tagliandi di parcheggio o gli abbonamenti di parcheggio incorrerà nelle sanzioni previste dal vigente Codice della Strada, fatta salva ogni altra azione da parte della società a

tutela dei propri interessi.

KYMA MOBILITÀ, su segnalazione della Direzione Polizia Locale e Protezione civile del Comune di Taranto, provvederà alla revoca del permesso per residenti o dell'abbonamento ridotto per residenti al verificarsi della seconda violazione per utilizzo improprio degli stessi nel corso del contratto annuale.

In applicazione dell'art. 12-bis del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 ("Codice della Strada"), con provvedimento del Sindaco sono conferite funzioni di prevenzione e di accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta nell'ambito delle aree oggetto dell'affidamento per la sosta regolamentata o a pagamento, aree verdi comprese, al personale dipendente di KYMA MOBILITÀ S.p.A. appositamente autorizzato e munito dei previsti poteri. Le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta e di fermata sono svolte dal personale di KYMA MOBILITÀ S.p.A. nominativamente designato in tale funzione con provvedimento del Sindaco, previo accertamento dell'assenza di precedenti o pendenze penali e con l'effettuazione e il superamento di un'adeguata formazione. Tale personale, durante lo svolgimento delle proprie mansioni, riveste la qualifica di pubblico ufficiale.

Tali funzioni potranno essere conferite anche al personale ispettivo di KYMA MOBILITÀ S.p.A., in aggiunta a quelle di prevenzione e accertamento in materia di circolazione, fermata e sosta sulle corsie e strade ove transitano i veicoli adibiti al servizio di linea.

Al personale di cui sopra è conferito il potere di contestazione delle infrazioni di cui agli articoli 7, 157 e 158 del C.d.A., in ragione delle funzioni attribuibili ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 12-bis del C.d.S. e di disporre la rimozione dei veicoli ai sensi dell'articolo 159 del C.d.S., limitatamente agli ambiti oggetto del presente affidamento. Al suddetto personale è conferito il potere di contestazione nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento delle violazioni di propria competenza. Al personale di

cui al comma 3 del richiamato art. 12-bis è, altresì, conferito il potere di compiere accertamenti di violazioni in materia di sosta o di fermata in aree limitrofe a quelle oggetto dell'affidamento o di gestione dell'attività di propria competenza che sono funzionali alla fruizione delle corsie o delle strade riservate al servizio di linea. Il personale di KYMA MOBILITÀ S.p.A. ha il potere di accertare violazioni relative alla sosta o alla fermata anche nelle aree immediatamente limitrofe alle aree oggetto dell'affidamento, solo quando queste costituiscano lo spazio minimo indispensabile per compiere le manovre necessarie a garantire la concreta fruizione dello spazio di sosta regolamentata o del parcheggio oggetto dell'affidamento.

L'attività sanzionatoria di cui al presente articolo, successiva all'emissione del verbale da parte del personale, e l'organizzazione del relativo servizio sono di competenza dell'Amministrazione comunale, attraverso gli uffici o i comandi a ciò preposti, a cui compete anche tutta l'attività autorizzativa e di verifica sull'operato.

Ai fini dell'accertamento nonché per la redazione della documentazione in ordine alle violazioni di cui al presente articolo KYMA MOBILITÀ S.p.A. è dotata tecnologia digitale e di strumenti elettronici e fotografici che consentono la trasmissione diretta, per via telematica, dei verbali di accertamento delle violazioni redatti dai propri Ausiliari della Mobilità alla piattaforma informatica del Comando di Polizia Locale.

ART. 15 (Durata del contratto)

Il presente contratto di servizio avrà **scadenza il 30/09/2029**. Il Comune potrà risolvere, previa diffida, il rapporto qualora siano accertate violazioni da parte della Società agli obblighi assunti, tali da arrecare grave pregiudizio al corretto andamento dell'attività di gestione del servizio in oggetto. Inoltre, è stabilita la decadenza dell'affidamento nel caso in cui vengano a cessare le condizioni che legittimano tale affidamento, in ordine ad eventuali modifiche dell'assetto societario che possano far venire meno gli originari

requisiti di affidamento qui appresso riportati:

- a) l'Ente titolare del capitale sociale eserciti sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- b) la Società realizzi la parte più importante della propria attività con l'Ente che la controlla;
- c) dallo Statuto risulti che i rapporti organizzativi e funzionali tra l'Ente e Società restino tali da realizzare in concreto una reciproca assimilazione;
- d) il capitale sociale resti interamente in mano pubblica.

Tale decadenza diventerà operativa al termine delle procedure per il licenziamento e/o il ricollocamento del personale presso l'eventuale nuovo soggetto gestore.

È fatta salva la facoltà della Società di recedere anticipatamente dal presente contratto con un preavviso da comunicare al Comune a mezzo raccomandata A.R. da inviare almeno 120 giorni prima dell'operatività del recesso.

ART. 16 (Modalità di erogazione dei servizi)

La Società, assumendo la gestione del servizio di cui al presente contratto, subentra in tutti i diritti, privilegi, obblighi ed oneri spettanti al Comune in conformità alle leggi ed ai regolamenti in materia.

La gestione dei servizi medesimi avviene da parte della Società in modo autonomo, nel rispetto degli indirizzi generali fissati dal Comune e dal presente contratto di servizio.

In particolare, la Società dovrà assicurare, con disponibilità di adeguati mezzi e personale, il funzionamento del servizio in conformità alle prescrizioni di legge, con particolare riferimento al Codice della Strada. Sono a totale carico della Società l'installazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli strumenti di misurazione della sosta, oltre che tutti gli interventi di segnaletica sia orizzontale che verticale necessari alla piena e corretta fruibilità dei parcheggi ed i relativi oneri,

nessuno escluso, attenendosi alle indicazioni del Comando di Polizia Locale e Protezione civile.

La Società si impegna a gestire i parcheggi affidati, esigendo il pagamento delle tariffe orarie poste a carico degli utenti del servizio, nel rispetto degli orari e dei giorni indicati dall'Amministrazione. Attualmente gli orari di servizio sono riportati nel presente Contratto e distinti per tipologie. L'Ente si riserva di modificare il calendario e gli orari indicati, con provvedimento motivato, in caso di mutate condizioni legate ai flussi turistici o a sopravvenute diverse esigenze di organizzazione e gestione del servizio.

Il Comune si riserva altresì la facoltà di attribuire agevolazioni tariffarie o esenzioni a particolari categorie di utenti che, ai fini della relativa fruizione, saranno dotati di idonei titoli autorizzativi, o contrassegni.

Alle famiglie dei residenti nelle aree di circolazione asservite al parcheggio a pagamento è riconosciuta la possibilità di ottenere i contrassegni per la sosta gratuita delle loro autovetture in ragione di uno per ogni nucleo familiare e secondo quanto meglio riportato nel presente Contratto.

Articolo 17 (Obblighi a carico della Società)

La Società si impegna ad organizzare la propria struttura e le attività connesse e strumentali allo svolgimento dei servizi in modo efficiente e coordinato, nel rispetto degli indirizzi generali fissati dal Comune di Taranto. La Società si obbliga ad agire nel pieno rispetto delle normative vigenti e, in particolare, ad effettuare il trattamento dei dati personali in conformità alla normativa in materia.

La Società si impegna ad osservare, per il proprio personale, tutte le disposizioni in tema di contribuzione, trattamento economico, normativo, assicurativo e fiscale, sollevando l'Amministrazione Comunale dal rispondere sia agli interessati che ad altri soggetti in ordine alle eventuali retribuzioni ordinarie e/o straordinarie nonché alle contribuzioni

obbligatorie e alle assicurazioni. Detto personale dovrà essere dotato di tessera di riconoscimento e di omogeneo vestiario che ne consenta facile individuazione e sia corrispondente alle norme vigenti in materia di lavoro sulle aree di circolazione.

Il personale addetto al servizio dovrà fornire agli utenti ogni informazione richiesta in merito alla disciplina della tariffazione della sosta, alla dislocazione dei parcheggi, all'eventuale rete di vendita dei ticket di sosta.

Il personale di servizio, previo Decreto del Sindaco di conferimento funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni al Codice della Strada, può accertare e contestare, secondo le procedure, le violazioni in materia di sosta di cui agli artt. 7, 12-bis, 157 e 158 del Codice della Strada nel rispetto delle procedure di cui agli artt. 200 e 201 di detto Codice.

Il Corpo di Polizia Locale del Comune curerà la preparazione teorico/pratica degli Ausiliari della sosta e seguirà tutte le pratiche amministrative per renderli operativi e gli stessi, nell'esercizio di tali funzioni, opereranno in stretta sinergia con il Comando di Polizia Locale.

Le modalità organizzative comportano comunque, a cura ed onere della Società, l'attivazione dei collegamenti informatici con gli archivi nazionali (P.R.A. e M.C.T.C.) per l'individuazione dei proprietari degli autoveicoli. Inoltre, sono a carico della Società i moduli di avviso di infrazione al C.d.S., numerati e personalizzati secondo le indicazioni del Comando di Polizia Locale.

In alternativa all'utilizzo dei bollettari la Società potrà utilizzare sistemi automatici di lettura della targa dei veicoli in sosta attraverso l'impiego di terminali in dotazione agli Ausiliari della sosta, con contestuale emissione e stampa delle relative annotazioni e trasmissione dei dati al Comando di Polizia Locale, nel formato digitale richiesto.

La Società assicura l'adeguamento delle misure di sicurezza e del posto di lavoro in

relazione al tipo di svantaggio delle persone inserite, secondo le vigenti normative.

La conduzione di tutti i servizi oggetto del presente Contratto è effettuata nel rispetto delle disposizioni di legge e dei provvedimenti dell'Amministrazione Comunale e delle Direzioni preposte alla gestione del contratto.

Nello svolgimento delle attività di gestione della sosta a pagamento, sono a carico della Società appaltatrice le seguenti prestazioni:

a) gestione del sistema di tariffazione - deliberato dall'Amministrazione - nelle aree di sosta a pagamento ed eventuale realizzazione di campagne di informazione per l'utenza, da condurre con modalità definite di comune accordo tra le parti. La Società assume, a tal fine, a suo carico tutti gli oneri finanziari, economici ed operativi conseguenti alla gestione del contratto e potrà realizzare, previa approvazione dell'Amministrazione appaltante, opere anche strutturali finalizzate ad ampliamenti e miglioramenti dei parcheggi esistenti;

b) manutenzione di tutti gli strumenti tecnici di controllo e di riscossione del corrispettivo della sosta adottati, assicurandone la perfetta efficienza, garantendone la manutenzione ordinaria e straordinaria e provvedendo con tempestività alla loro riparazione o sostituzione in caso di guasto o di deterioramento, anche a seguito di atti vandalici. La Società si impegna, altresì, ad assicurare l'adeguamento degli attuali dispositivi di controllo e di pagamento della sosta a quelli tecnologicamente più avanzati e più idonei all'espletamento del servizio eventualmente disponibili nel periodo di validità del presente contratto di servizio. La Società si impegna, inoltre, a dotare tutte le aree pubbliche di parcheggio recintate di sistemi automatici di pagamento, con sbarre agli accessi e casse automatiche;

c) incremento del numero dei dispositivi di controllo della sosta in modo da garantire migliore copertura delle zone soggette e conseguenzialmente un migliore servizio

per gli utenti;

d) manutenzione ordinaria e straordinaria, nelle aree di sosta a pagamento, della segnaletica orizzontale e verticale, nonché ogni correlata struttura tecnica interna.

Si dovrà, inoltre, garantire l'installazione e la manutenzione in eguale maniera di segnaletica di indirizzamento ai parcheggi e/o contenente altre informazioni aggiuntive. Le attività di manutenzione di cui alla presente lettera dovranno avere una cadenza semestrale;

e) pulizia, comprese le aree a verde interne, solo per i parcheggi in aree recintate. Le attività di manutenzione di cui alla presente lettera dovranno avere una cadenza mensile;

f) assunzione a proprio carico dei costi di energia elettrica necessari al funzionamento dei suddetti dispositivi, provvedendo alla stipula o voltura dei relativi contratti;

g) realizzazione, con oneri a totale carico della Società, su presentazione di dettagliato progetto tecnico-economico e previa approvazione dell'Amministrazione appaltante, di opere, anche strutturali, finalizzate ad ampliamenti e miglioramenti dei parcheggi esistenti;

h) predisposizione di un regolamento dei rapporti con l'utenza nell'espletamento dei servizi, da sottoporre all'attenzione dei competenti organi del Comune, in conformità agli indirizzi del DPCM del 27 gennaio 1994 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici";

i) predisposizione della "Carta dei Servizi" secondo le direttive ed i principi codificati nella normativa vigente, ovvero dalle prescrizioni previste da singole disposizioni di settore, nazionali o regionali, in quanto esistenti. La Carta dei Servizi è sottoposta ad approvazione da parte dell'Ente Comune ed è sottoposta a revisione ogni due anni

dalla data di ultima approvazione. Eventuali modificazioni possono altresì essere richieste anche prima del decorso del termine per sopravvenute esigenze o per modifiche delle normative generali e settoriali di riferimento. In tal caso le modifiche aventi carattere vincolante saranno approvate con atto dirigenziale;

i) obbligo di rispettare tutte le norme di legge di diritto pubblico relative alla fornitura di beni e servizi, in quanto applicabili alle società a controllo pubblico;

k) vigilanza e controllo sull'uso corretto da parte dell'utenza delle aree adibite alla sosta a pagamento, verificando che dette aree non siano adibite ad uso diverso dalla sosta delle autovetture;

l) controllo della regolarità del pagamento delle tariffe di parcheggio nelle zone adibite a sosta tariffata.

m) controllo, nelle zone immediatamente adiacenti agli stalli di sosta tariffata, dell'assenza di veicoli che costituiscano impedimento al mantenimento dello spazio minimo indispensabile e necessario per compiere manovre. Al riguardo la Società, tramite il personale adibito ad "Ausiliario del traffico", dovrà svolgere funzioni di accertamento delle violazioni in materia di sosta di cui all'art. 12-bis del Codice della Strada, secondo le direttive impartite dal Comando di Polizia Locale, anche in relazione all'estensione del potere sanzionatorio conferito agli stessi dal nuovo quadro normativo introdotto dal citato art. 12-bis del Codice della Strada.

n) la Società avrà a proprio carico ogni elemento necessario per la gestione dei servizi, quali locali (idonei e conformi alle normative vigenti), personal computers o terminali elettronici dotati di applicativi informatici per la consultazione in archivio del rilascio automatizzato dei contrassegni e dei permessi o abbonamenti di sosta;

o) Garantire, in tutte le aree di parcheggio delimitate, la custodia, la vigilanza e il possesso dell'area affidata, con espressa esclusione di tali obblighi per i veicoli

	parcheggiati al suo interno;	
	p) Garantire la presenza fissa di personale all'interno del Parcheggio "Principe Amedeo" e la vigilanza dinamica della medesima area a mezzo di apposito istituto di vigilanza.	
	q) La Società si impegna ad acquistare, per tutto il periodo di validità del presente contratto di servizio, solo parcometri dotati di modulo per inserimento del numero di targa dei veicoli.	
	La Società affidataria si obbliga ad ottenere tutte le autorizzazioni, nulla osta, licenze, ecc., eventualmente necessarie per lo svolgimento dei servizi affidati ed a dotarsi di tutte le necessarie garanzie assicurative, anche ai fini della tutela dei soggetti terzi e degli utenti fruitori dei servizi.	
	La Società, inoltre, si obbliga a garantire la gestione del servizio di sosta tariffata in adesione alla facoltà, da parte dell'Amministrazione, di allestire aree temporanee di sosta in occasione di particolari esigenze o di espletamento di manifestazioni di qualsiasi carattere. In tal caso, le relative tariffe saranno determinate dal provvedimento di istituzione emesso dalla competente Autorità Comunale, anche su proposta della Società affidataria.	
	L'Amministrazione Comunale può, in qualsiasi momento, sospendere, per esigenze di interesse pubblico, temporaneamente e localmente il servizio. In tal caso, la Società affidataria, nell'applicare le disposizioni dell'Ente, si adopererà per fornire la migliore informazione all'utenza ed agevolare il sollecito ripristino del servizio.	
	In caso di sospensioni superiori a gg. 10 (dieci) del servizio di pagamento della sosta nelle aree interessate, dovrà essere definito con l'Ente l'importo di un equo indennizzo da corrispondere a fronte dei mancati introiti.	
	L'Amministrazione Comunale eserciterà attività di controllo della gestione dei	

parcheggi, improntando rapporti di reciproca collaborazione con la Società
 affidataria atti a conseguire il raggiungimento degli obiettivi di efficacia ed efficienza
 del servizio. Conseguentemente, la Società affidataria dovrà redigere e trasmettere
 agli Uffici Comunali competenti, con periodicità almeno semestrale, un report tecnico-
 gestionale dell'attività svolta, differenziata per ciascuna zona. Per contro,
 l'Amministrazione Comunale dovrà trasmettere alla Società affidataria ogni
 informazione utile al fine di conseguire gli obiettivi richiamati ed ottimizzare la qualità
 della prestazione del pubblico servizio affidato, in particolare per quanto concerne
 l'esecuzione di interventi manutentivi, eventuali chiusure o interruzioni periodiche di
 zone, eventuali modifiche delle condizioni di sosta e dei parametri tariffari.
 L'Amministrazione Comunale, nell'attività di controllo, è autorizzata ad effettuare
 sopralluoghi nelle aree in concessione, richiedendo, se del caso, visione di copie
 documentali e/o testimonianza del personale addetto, impegnando il tal senso la
 Società affidataria a prestare la massima collaborazione.

Articolo 18 (Investimenti posti a carico del Gestore)

KYMA MOBILITÀ S.p.A. assume, a proprio carico, l'onere dell'installazione, entro i primi
 due anni di affidamento, in tutte le aree di parcheggio delimitate, di nuovi impianti di
 esazione automatica della sosta dotati delle più moderne tecnologie, comprendenti
 telecamere di lettura delle targhe e gestione dell'apertura automatica dei varchi di
 ingresso e di esazione delle tariffe in presenza di abbonamenti o di utenti accreditati
 presso i gestori di pagamenti elettronici (attualmente "KYMA MOBILITÀ", "MyCicero",
 "EasyPark", "Telepass Pay", "DropTicket" e "PayByPhone");

Entro i primi due anni di affidamento KYMA MOBILITÀ S.p.A., assume, altresì, a proprio
 carico l'installazione di sbarre automatiche per l'accesso all'area Parcheggio
 "Principe Amedeo", e installazione di numeratore dei posti auto occupati. L'accesso

attraverso sistemi elettronici che permettano l'apertura delle sbarre, deve essere consentito, ove il Parcheggio sia pieno ai mezzi del Servizio Economato per l'accesso agli stalli allo stesso riservati e ai mezzi di Kyma Ambiente, ed eventualmente ad altri mezzi autorizzati.

Entro i primi due anni di affidamento per tutti i Parcheggi in struttura, KYMA MOBILITA' S.p.A., assume, altresì, a proprio carico l'installazione e l'acquisto di sbarre automatiche per l'accesso e impianti di controllo per l'accesso automatico da installare presso le seguenti aree Parcheggio: "Oberdan", "Principe Amedeo", "Campania", "Icco", "Artglia", "Pacoret". Gli stessi saranno dotati di tecnologie per riconoscere automaticamente la targa dei veicoli al fine di velocizzare il flusso in entrata e in uscita e gestire l'apertura automatica dei varchi e riscuotere la relativa tariffa.

KYMA MOBILITÀ S.p.A. assume inoltre, a proprio carico, l'onere dei seguenti ulteriori investimenti da realizzare entro la prima metà del periodo di affidamento disciplinato dal presente Contratto di servizio:

- completamento della sostituzione di tutti gli attuali parcometri stradali con nuovi modelli dotati di lettore di carte di pagamento (di credito, bancomat, prepagate, ecc.) e di collegamento telefonico GPRS;
- installazione di sistemi di conteggio dei posti disponibili e di indirizzamento nelle aree di sosta delimitate;
- attività di progettazione, con oneri a proprio carico, di una struttura multipiano metallica da installare presso il parcheggio "Oberdan e "Icco";
- progettazione ed esecuzione, con oneri totalmente a proprio carico, dei lavori previsti per la realizzazione dell'Area camper posta tra le Vie Mascherpa e Rondinelli, secondo la "Manifestazione di interesse per la gestione dell'area tra Via Mascherpa e via Rondinelli, ai fini della realizzazione di un'area sosta camper e di

un'area di parcheggio" presentata da AMAT S.p.A. al Comune di Taranto in data 17/07/2020, prot. AMAT S.p.A. n. 0011189/2020 e le successive integrazioni di progettazione, fatta salva l'eventuale decisione dell'Amministrazione comunale di alienare o utilizzare diversamente la suddetta area, da formalizzare entro 6 (sei) mesi dalla sottoscrizione del presente contratto, durante i quali i lavori non saranno avviati.

- Gestione eventuale di un parcheggio a raso o autosilos qualora l'Amministrazione Comunale individuerà un immobile da destinare a tale utilizzo.

Articolo 19 (Corrispettivi)

Il canone di gestione in favore del Comune è determinato nella misura del **16% (sedicipercento)** degli introiti provenienti dalla esazione delle soste, fatte salve le deroghe previste (Area Camper, parcheggi di scambio, ecc.) e del **16% (sedicipercento)** degli introiti provenienti dalla esazione degli introiti delle soste in aree pubbliche recintate.

Il canone annuale, così determinato, sarà corrisposto al Comune in quattro trimestralità da liquidarsi entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare.

Per eventuali somme non versate alle scadenze prestabilite, la Società sarà tenuta al pagamento degli interessi moratori in ragione del tasso legale vigente, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione di avvalersi di quanto disposto ai successivi articoli.

Anche in deroga degli artt. 1193 e 1194 del Codice Civile, qualsiasi versamento del gestore sarà sempre imputato in primo luogo a copertura di eventuali interessi di mora e/o spese e, successivamente, alle trimestralità di canone.

Resta espressamente convenuto che qualsiasi contestazione sollevata dalla Società non potrà in alcun modo autorizzarla a sospendere il puntuale pagamento dei canoni secondo le scadenze pattuite.

La destinazione degli introiti di cui al comma 1 sarà decisa dall'Amministrazione Comunale nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'articolo 7, comma 7, del Codice della strada di cui al Decreto Legislativo numero 285 del 30 aprile 1992, ovvero utilizzata per l'installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento.

ART. 20 (Tariffe)

Le tariffe da applicare sono quelle attualmente vigenti e riportate dettagliatamente nel presente Contratto. Le stesse saranno oggetto di revisione o adeguamento, previo specifico provvedimento deliberativo dell'Amministrazione Comunale.

ART. 21 (Coperture assicurative)

L'Amministrazione Comunale è sollevata da ogni responsabilità civile per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale dipendente della Società, a terzi ed agli utenti del servizio durante l'erogazione del servizio oggetto del contratto. La Società si impegna, altresì, a tenere indenne il Comune di Taranto da qualsiasi richiesta che sia avanzata nei propri confronti da soggetti terzi, in relazione alla gestione del servizio di cui al presente contratto. La Società si impegna a garantire che i servizi siano espletati in modo da non arrecare danni, molestie o disturbo all'ambiente o a terzi.

La Società ha stipulato in data 28/02/2022 e con validità annuale che sarà rinnovata sino alla scadenza contrattuale, con la UNIPOL SAI S.p.A. la polizza RCT/O in atti, a garanzia della propria responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso prestatori di lavoro (RCO) n. 185023826, avente per oggetto la copertura delle responsabilità derivanti da ogni attività descritta e prevista nel contratto, anche se gestita da terzi, ed aventi le seguenti prestazioni minime:

- Massimale Unico per sinistro di euro 5.000.000,00;
- Novero nei terzi di persone non dipendenti che partecipino alle attività (fornitori,

tecnici, ecc.), nonché clienti;

- Responsabilità civile per cose consegnate (artt. compresi dal 1783 al 1786 del Codice Civile);
- Danni a terzi (cose o persone) da incendio dell'assicurato e/o di terzi;
- Responsabilità personale dei dipendenti (compreso il responsabile della sicurezza – T.U N° 81/2008 e ss.mm. e ii. ed i lavoratori parasubordinati);
- Attività di manutenzione.

ART. 22 (Obblighi del Comune)

Il Comune si impegna a cooperare con la Società e, in particolare, ad adottare tempestivamente tutti i provvedimenti e ad assumere tutti gli adempimenti che rientrino nelle proprie competenze, al fine di rendere più agevole la corretta ed efficiente esecuzione del servizio oggetto del presente contratto di servizio da parte della Società. In particolare, provvederà a garantire la costante manutenzione delle aree pubbliche destinate a parcheggio, anche quelle recintate, al fine di rendere più agevole e sicuro il traffico veicolare.

Il Comune dovrà, inoltre, mettere a disposizione della Società le banche dati ad essa necessarie per la gestione del servizio informazioni, con congruo anticipo rispetto ad eventuali modifiche o integrazioni ai regolamenti comunali che possano incidere sul servizio. Al venir meno, per qualsiasi causa, del presente affidamento, il Comune inserirà tra le condizioni per l'affidamento del servizio in favore del nuovo soggetto subentrante il rispetto della cosiddetta "*clausola sociale*", affinché lo stesso assuma alle proprie dipendenze tutto il personale dipendente dalla Società appaltatrice addetto al servizio oggetto del presente contratto.

ART. 23 (Penalità)

Nel caso in cui i servizi di cui al presente Contratto, per qualsiasi ragione imputabile alla

Società, siano interrotti ovvero espletati in modo non conforme alle clausole contrattuali, ovvero si svolgano in modo difforme da quanto previsto nel programma annuale di gestione e di quanto stabilito dagli articoli 17 e 18, sarà applicata una penale di € 500,00 (cinquecento) giornalieri, salvo la facoltà di risolvere il rapporto contrattuale.

Ai fini dell'applicazione della penale di cui al comma 1, l'Amministrazione Comunale, tenuto conto delle tempistiche legate agli investimenti, procederà a comunicare alla Società le eventuali inadempienze, alle quali la Società dovrà fornire riscontro entro e non oltre 30 giorni con le proprie deduzioni. Nel caso in cui le deduzioni fornite dalla Società non siano idonee a giustificare l'inadempienza, si applicherà la penale di cui al comma 1 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

ART. 24 (Risoluzione del contratto)

Il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto per inadempienza della Società, in particolare per quanto riguarda il mancato versamento degli importi dovuti, il mancato o non conforme adempimento degli obblighi scaturenti dal servizio o la mancata rispondenza con quanto proposto in relazione al canone prefissato. In queste ipotesi, la risoluzione del rapporto sarà preceduta dalla notifica di formale diffida con la quale si contesteranno gli addebiti, si preannuncerà la risoluzione e sarà fissato un termine per la presentazione, da parte della Società, delle deduzioni di discolpa, ferma restando la possibilità di intraprendere azione di risarcimento ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile. Costituiscono altresì causa di risoluzione sopravvenuti e rilevanti motivi di interesse pubblico non compatibili con la prosecuzione della gestione, nonché quanto previsto dal succitato art. 5.

ART. 25 (Condizione risolutiva)

Il venir meno di una o più delle condizioni che hanno legittimato l'affidamento del

servizio comporterà l'automatica risoluzione del contratto, che diventerà operativa alle condizioni previste all'art. 5. In particolare, la vigenza del contratto è subordinata alle seguenti condizioni, al momento tutte verificate:

- l'Ente titolare del capitale sociale eserciti sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- la Società realizzi la parte più importante della propria attività con l'Ente che la controlla;
- dallo Statuto risulti che i rapporti organizzativi e funzionali tra l'Ente e la Società siano tali da realizzare in concreto una reciproca assimilazione;
- il capitale sociale resti interamente in mano pubblica.

ART. 26 (Privacy)

Ai sensi del Reg. UE n. 679/2016 (GDPR), la Società è designata quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento del servizio e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'espletamento del servizio.

La Società dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal citato Regolamento a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato dei soggetti autorizzati al trattamento dei dati.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto e dai relativi allegati, le attività oggetto dell'appalto in questione devono essere espletate in osservanza delle leggi e norme vigenti, nessuna esclusa.

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare, il Codice dei contratti D.Lgs. 50/2016 e le relative norme attuative.

ART. 27 (Cessione e Subappalto)

È vietato cedere a terzi il presente contratto di servizio e/o i diritti dallo stesso derivanti.

È altresì vietato affidare in subappalto, ai sensi e in conformità della normativa vigente in materia, componenti operative dei servizi oggetto del presente contratto, fatta eccezione per quelle espressamente autorizzate dal Comune di Taranto.

I divieti di cui al comma 1 e al comma 2 del presente articolo non si applicano nei confronti di Società pubbliche partecipate dal Comune di Taranto, sotto qualsivoglia forma giuridica le stesse siano già costituite o dovessero essere costituite

ART. 28 (Controversie)

In caso di dissenso in merito alla gestione ed all'esecuzione del contratto, le parti sono tenute ad esperire preliminarmente un tentativo di composizione amichevole del contrasto.

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, non definite bonariamente ai sensi del comma 1, saranno deferite, ai sensi degli articoli 810 e segg. del c.p.c., ad un Collegio arbitrale composto da tre membri. Ciascuna delle parti nominerà il proprio arbitro; il terzo arbitro, che agirà con funzioni di presidente del Collegio, sarà scelto dai due arbitri così nominati o, in caso di disaccordo, su richiesta di una o entrambe le parti, dal Presidente del Tribunale di Taranto.

Il Collegio arbitrale deciderà, ritualmente, secondo diritto ed inappellabilmente, entro il termine di 90 giorni dalla data della sua costituzione.

Qualora la controversia dovesse sorgere in corso di esecuzione del contratto, ciascuna delle parti è tenuta al rispetto degli obblighi derivanti dallo stesso, senza sospenderne o ritardarne in alcun modo la regolare esecuzione.

ART. 29 (Norme finali)

I termini e le comminatorie del presente contratto operano di pieno diritto, senza obbligo per il Comune della costituzione in mora del concessionario. Per tutto quanto non indicato nel presente contratto si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed

alle altre disposizioni vigenti in materia.

ART. 30 (Registrazione)

Le spese del presente contratto, la sua eventuale registrazione e consequenziali (comprese eventuali imposte, tasse, diritti, ecc.), sono a totale carico della Società.

A tal fine si indica in € 500.000,00 il valore presuntivo del canone annuale riveniente dal presente contratto.

ART. 31 (Allegati)

Tutta la documentazione reggente il contratto in argomento e citata nello stesso costituisce parte essenziale e sostanziale del presente contratto e l'affidatario dichiara di conoscerne i contenuti in ogni sua parte, senza riserva alcuna, previa dispensa dalla lettura.

La suddetta documentazione non è materialmente allegata e resta custodita, in originale e/o in copia conforme all'originale, agli atti della pratica presso il preposto Ufficio Contabilità/Appalti della Direzione Polizia Locale.

In particolare, fanno parte di tale documentazione la deliberazione del Consiglio Comunale n. [REDACTED] del [REDACTED]/[REDACTED] 2024, la deliberazione del Consiglio di amministrazione di KYMA MOBILITÀ S.p.A. n. [REDACTED] del [REDACTED].

Del presente atto, redatto con sistema informatizzato su foglio di carta uso bollo, occupandone [REDACTED] facciate intere e righe [REDACTED] della [REDACTED] facciata sino a qui, io Segretario Generale Rogante ho dato lettura alle parti e, dopo avermi dispensato dalla lettura dei relativi provvedimenti tecnico-amministrativi reggenti il nuovo affidamento, avendo esse affermato di conoscerne il contenuto, a mia domanda, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrivono con me Segretario Rogante con modalità elettronica consistente, ai sensi dell'art. 52-bis della Legge n. 89/2013, nell'apposizione in mia presenza della firma autografa e nella successiva acquisizione

digitale mediante scansione ottica dell'atto così sottoscritto:

Per KYMA MOBILITÀ S.p.A., Il Presidente KYMA MOBILITÀ S.P.A. Dott.ssa

Giorgia

Gira:

Per il Comune di Taranto, IL DIRIGENTE Dott. Michele MATICHECCHIA – Dirigente

Direzione P.M.:

IL SEGRETARIO GENERALE ROGANTE:

*Il sottoscritto Avv. Antonello LANGIU – Segretario Generale del Comune di Taranto ed
Ufficiale Rogante, attesta che, ai sensi dell'art.52bis – comma 2 della legge n.89/2013,
ha apposto personalmente sul presente atto la propria firma digitale, dopo
l'apposizione della firma autografa delle parti.*

Taranto, li _____

Il Segretario Generale Avv. Antonello LANGIU



COMUNE DI TARANTO

POLIZIA LOCALE – PROTEZIONE CIVILE

COMUNE DI TARANTO

U

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0207037/2024 del 25/09/2024

Firmatario: MICHELE DIVITOFRANCESCO



Alla Società

KYMA Mobilità S.p.A.

kymamobilita@pec.kymamobilita.it

OGGETTO: CONTRATTO DI AFFIDAMENTO "IN HOUSE PROVIDING" DELLA GESTIONE IN ESCLUSIVA DEI PARCHEGGI PUBBLICI NELLA CITTÀ DI TARANTO, BORGATE E FRAZIONI - CONTRATTO DI SERVIZIO TRA COMUNE DI TARANTO E KYMA MOBILITÀ S.P.A. CIG: B32E6014B0.

Valore della concessione stimato ai sensi dell'articolo 179, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, al netto di IVA al 22% è pari a € 18.359.858,00, per l'intera durata della concessione stessa.

RICHIESTA DOCUMENTI E SPESE PER STIPULA CONTRATTO

Al fine di consentire la definizione della procedura oggettivata con la stipula del Contratto, si chiede di trasmettere a questa Direzione i sottoelencati documenti:

- 1. La Cauzione definitiva per l'importo di € 734.394,32#** secondo quanto previsto dall'articolo 117 e le riduzioni di cui all'art. 106 comma 8 (riduzione del 50 per cento nei confronti delle micro, piccole e medie imprese e ulteriore 20% per possesso ISO_9001) del D. Lgs. 36/2023. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia dovrà cessare di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Si applicano le ulteriori riduzioni di cui all'art. 106 comma 8 del D.Lgs. 36/2023. La garanzia fideiussoria può essere rilasciata nelle modalità di cui all'articolo 106 del D. Lgs. 36/2023. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; CIG: **B32E6014B0**.
- 2. Diritti di Segreteria per un importo pari ad € 28.884,38#,** mediante bonifico bancario intestato alla TESORERIA COMUNALE – BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA – Codice IBAN: IT 98 X 05385 41330 T20991870311 - Causale di versamento: Diritti di segreteria per stipula contratto - CIG: **B32E6014B0**.
- 3. € 500,00 per spese di bollo** (Tabella A - Allegato I.4 art. 3 del D. Lgs. 36/2023), mediante bonifico bancario intestato alla TESORERIA COMUNALE – BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA – Codice



IBAN: IT 98 X 05385 41330 T20991870311 - Causale di versamento: pagamento imposta di bollo contratto - CIG: **B32E6014B0**;

4. **€ 200,00 per pagamento spese di registrazione contratto** mediante bonifico bancario intestato alla TESORERIA COMUNALE – BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA – Codice IBAN: IT 98 X 05385 41330 T20991870311 - Causale di versamento: spese di registrazione contratto. CIG: **B32E6014B0**;

Quanto sopra richiesto dai punti dovrà pervenire **entro il 30.09.2024**, consecutivi dalla data di consegna della presente tramite PEC al seguente indirizzo: **pm.comunetaranto@pec.rupar.taranto.it**.

Taranto, lì 25.09.2024

IL DIRIGENTE

Dott. Michele Divitofrancesco

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI TARANTO

POLIZIA LOCALE – PROTEZIONE CIVILE



OGGETTO: CONTRATTO DI AFFIDAMENTO "IN HOUSE PROVIDING" DELLA GESTIONE IN ESCLUSIVA DEI PARCHEGGI PUBBLICI NELLA CITTÀ DI TARANTO, BORGATE E - CONTRATTO DI SERVIZIO TRA COMUNE DI TARANTO E KYMA MOBILITÀ S.P.A. CIG: B32E6014B0.

VERBALE DI ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

(Ai sensi dell'art. 17 commi 8 e 9 del D. Lgs. 36/2023)

RUP: dott. Michele Divitofrancesco

Aggiudicatario: KYMA Mobilità S.p.A., Via Cesare Battisti, 657 - 74121 - Taranto (TA) IT; Partita IVA: IT00146330733; Codice fiscale: 00146330733.

Importo a base d'asta: € 18.359.858,00, al netto di IVA al 22%.

Importo contrattuale: € 18.359.858,00, al netto di IVA al 22%.

Premesso che:

- con Delibera di Consiglio Comunale numero 113 del Comune di Taranto del 30.07.2024, si deliberava di:

DI APPROVARE il nuovo contratto di servizio con KYMA Mobilità S.p.A. avente ad oggetto **"Affidamento "in house providing" della gestione in esclusiva dei parcheggi pubblici nella città di Taranto, borgate e frazioni"**, comprendete i seguenti documenti allegati alla presente deliberazione e che ne costituiscono parte integrante:

- il Regolamento della sosta;
- la relazione art. 14 D.Lgs. 201/2022;
- il Piano economico-finanziario come previsto dall'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 19 del D.Lgs. 201/2022;
- lo schema di contratto di servizio tra il Comune di Taranto e la Società KYMA Mobilità S.p.A.

Considerato che:

- il nuovo contratto di **"Affidamento "in house providing" della gestione in esclusiva dei parcheggi pubblici nella Città di Taranto, borgate e frazioni"**, prevede che la Società KYMA Mobilità versi a carico dell'ente un corrispettivo trimestrale pari al 16% degli introiti rinveniente dalla gestione Parcheggi e del 16% dalle aree di soste in area recintata.
- il nuovo contratto di **"Affidamento "in house providing" della gestione in esclusiva dei parcheggi pubblici nella città di Taranto, borgate e frazioni"**, avrà decorrenza dal **1° Ottobre 2024 al 30 Settembre 2029**.

KYMA MOBILITÀ S.p.A.	
	Prot. Uscita Nr. 0015640/2024 del 30/09/2024 ore: 16:56:20
	

Via Acton nr. 77 - 74121 Taranto

PEC pm.protocollodirezione.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it

www.comune.taranto.it





Dato atto che:

- ai fini della sottoscrizione del contratto è necessaria da parte della Società KYMA Mobilità S.p.A., la presentazione di una **Cauzione definitiva per l'importo di € 734.394,32#** secondo quanto previsto dall'articolo 117 e le riduzioni di cui all'art. 106 comma 8 (riduzione del 50 per cento nei confronti delle micro, piccole e medie imprese e ulteriore 20% per possesso ISO_9001) del D. Lgs. 36/2023. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia dovrà cessare di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Si applicano le ulteriori riduzioni di cui all'art. 106 comma 8 del D.Lgs. 36/2023.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata nelle modalità di cui all'articolo 106 del D. Lgs. 36/2023. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; CIG: **B32E6014B0**.

- La Società KYMA Mobilità informava la Direzione Polizia Locale e Protezione Civile che era in attesa della polizza fideiussoria con nota protocollo in entrata numero **0209458/2024 del 28/09/2024**.

Visto:

- il parere A.N.A.C. numero 34/2023;

- l'articolo 17, comma 8, del D.Lgs. 36/2023, il quale prevede: *"Fermo quanto previsto dall'articolo 50, comma 6, l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9"*.

- l'articolo 17, comma 9, del D.Lgs. 36/2023, il quale prevede: *"L'esecuzione d'urgenza è effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea"*.

- il versamento da parte della Società KYMA Mobilità dei bolli per **€ 500,00**, dei diritti di segreteria per **€ 28.884,38**, versamento imposta di registrazione contratto per **€ 200,00**.

Dato atto che:

- nelle more di quanto sopra evidenziato, ovvero nell'attesa della presentazione della garanzia fideiussoria di cui sopra, al fine di poter procedere alla stipula del contratto il cui schema è stato approvato con Delibera di Consiglio Comunale numero 113 del 30.07.2024, tra il Comune di Taranto e la Società KYMA Mobilità S.p.A., e di non pregiudicare l'interesse pubblico della gestione dei Parcheggi pubblici nella Città di Taranto i quali garantiscono dalle obbligazioni derivanti dallo schema di contratto un introito al civico ente pari al 16% sia dagli stalli su area pubblica che da quelli in area recintata, con un incremento degli incassi rispetto al



precedente contratto il quale garantiva un introito pari al 14% derivanti dagli stalli di sosta unicamente in area recintata.

- ai fini dell'interesse pubblico, lo schema di contratto di servizio approvato con Delibera di Consiglio Comunale numero 113 del 30.07.2024, prevede per i lavoratori una tariffa mensile di € 38,00, in luogo della precedente tariffa a prezzo pieno.

- trattandosi di affidamento in house senza alcun ricorso al mercato, nel rispetto dei principi previsti dal Decreto Legislativo 36/2023, come stabilito dall'articolo 7, comma 2, il quale prevede: *"le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3"*.

Tanto premesso,

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 30 del mese di settembre,

a) **Comune di Taranto** nella persona del **Dott. Michele Divito** **Responsabile Unico del Procedimento**, domiciliato per la carica presso il Comune di Taranto, che dichiara di intervenire in questo atto, ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. n° 267/2000, esclusivamente in nome per conto e nell'interesse del Comune di Taranto, Codice Fiscale 80008750731 - Partita IVA: 00850530734, che rappresenta nella sua qualità di Dirigente della Direzione Polizia Locale – Protezione Civile giusto decreto sindacale n 39 del 11.07.2024;

e

b) **Avv. Daniele D'Ambrosio**, nato a Taranto (TA) il 09/12/1981 (codice fiscale **DMBDNL81T09L049P**), domiciliato per la carica come in appresso, il/la quale interviene in questo atto non in proprio ma nella sua esclusiva qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione di KYMA MOBILITÀ S.P.A., con sede in Taranto, Via Cesare Battisti 657, Capitale sociale euro 2.340.463,00 interamente versato, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle imprese di Taranto 00146330733.

CONVENGONO

Di dare corso all'esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'articolo 17, commi 8 e 9, nell'attesa della presentazione della garanzia fideiussoria, al fine di poter procedere alla stipula del contratto il cui schema è stato approvato con Delibera di Consiglio Comunale numero 113 del 30.07.2024, tra il Comune di Taranto e la Società KYMA Mobilità S.p.A., e di non pregiudicare l'interesse pubblico della gestione dei Parcheggi pubblici nella Città di Taranto



Si stabilisce altresì che:

- il servizio decorre dalla data di sottoscrizione del presente verbale;

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto dagli intervenuti.

Taranto, lì 30/09/2024

IL DIRIGENTE

Comune di Taranto

Dott. Michele DIVITOFRANCESCO _____

IL PRESIDENTE

KYMA Mobilità S.p.A.

Avv. Daniele D'AMBROSIO _____

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

FIRMA				VERIFICA			
AGGIUNGI FIRMA	AGGIUNGI CONTROFIRMA	APRI DOCUMENTO	ESTRAI DOCUMENTO	VERIFICA ALLA DATA	SALVA REPORT	AGGIUNGI DOCUMENTI	...
NASCONDI DETTAGLI		Seleziona Documenti			SVUOTA		
✓  esecuzione anticipata.pdf.p7m (1).p7m - D'AMBROSIO DANIELE  Livello 1 - DIVITOFRANCESCO MICHELE  Livello 2							
Verifica firme e marche temporali							
✓ Firma (CADES) D'AMBROSIO DANIELE				30/09/2024	VALIDA	Mostra Dettagli >	

6025

SCHEMA TIPO 1.2 GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA

(Lavori, Servizi e Forniture)

SCHEMA TECNICA 1.2 ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

NUMERO POLIZZA 1/2707/96/201201741
AGENZIA TARANTO

CODICE SUBAGENZIA 100

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della garanzia fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.2 di cui al D.M. n. 193 del 16.09.2022, pubblicato sulla G.U. n. 291 del 14.12.2022, e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della garanzia fideiussoria di cui al citato Schema Tipo; la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello Schema Tipo 1.2 e di quanto disposto dall'art. 93 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.. Tutti gli importi sono espressi in Euro.

Polizza fideiussoria n. 201201741
Rilasciata da

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. domiciliata in Bologna (Italia), (in seguito denominata per brevità "Società" o "Garante"), con sede legale in Bologna, Via Stalingrado n. 45, autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni e iscritta alla Sez. I dell'Albo Imprese presso l'IVASS al n. 1.00006, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 046, autorizzata all'esercizio del Ramo Cauzione con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 26/11/1984, pubblicato nel Suppl. Ord. N. 79 della Gazzetta Ufficiale n. 357 del 31/12/1984, in regola con quanto disposto dalla Legge 10 giugno 1982, n. 348 e s.m.i.
Codice Fiscale 00818570012 Indirizzo PEC cauzioni@pec.unipolsai.it
Agenzia **TARANTO/2707**

Contraente
KYMA MOBILITA SPA
VIA CESARE BATTISTI 657 74121 TARANTO TA

Indirizzo PEC **sinistri@pec.kymamobilita.it**
Codice Fiscale
00146330733
Stazione appaltante (beneficiario)
COMUNE DI TARANTO
Sede
VIA ACTON - 77 - TARANTO - TA

Indirizzo PEC **pm.protocollodirezione.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it**
Descrizione Opera/Servizio/Fornitura
CONTRATTO DI AFFIDAMENTO "IN HOUSE PROVIDING" DELLA GESTIONE IN ESCLUSIVA DEI PARCHEGGI PUBBLICI NELLA CITTÀ DI TARANTO, BORGATE E FRAZIONI - CONTRATTO DI SERVIZIO TRA COMUNE DI TARANTO E KYMA MOBILITÀ S.P.A. CIG: B32E6014B0.
CIG B32E6014B0
Luogo di esecuzione:
TARANTO
- 74121 - TA
Costo Aggiudicazione
€18.359.858,00
(Euro
DICIOTTOMILIONITRECENTOCINQUANTANOVEMILAOTTOCENTOCINQUANTOTTO/00
)
Ribasso % Asta
Somma garantita € 734.394,32
4,00 %
costo dell'opera
(Euro SETTECENTOTRENTAQUATTROMILATRECENTONOVANTAQUATTRO/32)

Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata.

Liquidazione del premio	iniziale	di proroga
	dal 04/10/2024 al 04/10/2029	annuale
Tassabile	32.680,89	6.536,11
Tasse	4.085,11	817,01
Totale	36.766,00	7.353,12

UnipolSai Assicurazioni

UnipolSai Assicurazioni

UnipolSai Assicurazioni

UnipolSai Assicurazioni

UnipolSai Assicurazioni

6025

SCHEMA TIPO 1.2 GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA
(Lavori, Servizi e Forniture)
SCHEDA TECNICA 1.2 ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

NUMERO POLIZZA 1/2707/96/201201741
AGENZIA TARANTO

CODICE SUBAGENZIA 100

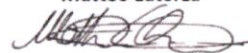
Il Garante
UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
(Un procuratore)

IL CONTRAENTE

Emessa in quattro copie ad un solo effetto il 04/10/2024

Il premio della rata alla firma è stato pagato il

L'INCARICATO
UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Amministratore Delegato
Matteo Laterza



6025

SCHEMA TIPO 1.2 GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA

(Lavori, Servizi e Forniture)

SCHEDA TECNICA 1.2 ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

NUMERO POLIZZA	1/2707/96/201201741
AGENZIA	TARANTO

CODICE SUBAGENZIA 100

Contraente (obbligato principale)
KYMA MOBILITA SPA

Codice Fiscale
00146330733

A) CONDIZIONI CHE RILEVANO NEL RAPPORTO TRA STAZIONE APPALTANTE E GARANTE

ART. 1 - OGGETTO DELLA GARANZIA

1. Il Garante, in conformità all'art.103, commi 1 e 2, del Codice, si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme previste dalle norme sopra richiamate.
2. Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto dall'Affidatario ai sensi dell'art. 103, del Codice, in caso di:
 - a) inadempimento di qualunque obbligazione derivante dal contratto;
 - b) risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
 - c) rimborso:
 - i. delle maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante all'Affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore;
 - ii. della eventuale maggiore spesa sostenuta dalla Stazione appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Affidatario;
 - iii. di quanto dovuto dall'Affidatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto o comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.
3. La garanzia è estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità eventualmente presente nei documenti di gara.
4. L'estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata dalla Stazione appaltante al Garante nel periodo di validità della garanzia ed è limitata ad un importo pari al 10% della somma garantita al momento della suddetta comunicazione.
5. Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel frattempo integralmente escussa per altro motivo, sarà automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre la durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione, dopodiché perderà automaticamente efficacia.

ART. 2 - EFFICACIA E DURATA DELLA GARANZIA

1. L'efficacia della garanzia:
 - a) decorre dalla data di stipula del contratto;
 - b) cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero, dalla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture risultante dal relativo certificato, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice), salvo quanto indicato quinto comma dell'art. 1.
2. La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del primo comma può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Stazione appaltante, dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.
3. Il mancato pagamento del premio non può essere opposto alla Stazione appaltante.

ART. 3 - SOMMA GARANTITA

1. La somma garantita dalla presente fideiussione è calcolata in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 1, del Codice ed è pari al:
 - a) 10% dell'importo contrattuale, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta minori o uguali al 10%;
 - b) 10% dell'importo contrattuale, aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 10% e, nel caso di ribassi d'asta superiori al 20%, di ulteriori due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
2. Qualora ricorrano le condizioni, la somma garantita indicata al primo comma è ridotta ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93, comma 7, del Codice come previsto dall'art. 103, comma 1, del Codice.
3. L'ammontare della somma garantita è indicato nella Scheda Tecnica.
4. La garanzia è progressivamente svincolata in via automatica a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 5, del Codice.

ART. 4 - ESCUSSIONE DELLA GARANZIA

1. Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita alla data dell'escussione, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione degli importi dovuti dal Contraente ai sensi dell'art. 103, commi 1 e 2, del Codice.
2. Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 7.
3. Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.
4. Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice)

Unipol/Sai Assicurazioni

UnipolSai Assicurazioni

6025

SCHEMA TIPO 1.2 GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA

(Lavori, Servizi e Forniture)

SCHEMA TECNICA 1.2 ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

NUMERO POLIZZA 1/2707/96/201201741
AGENZIA TARANTO

CODICE SUBAGENZIA 100

ART. 5 - SURROGAZIONE - REGRESSO

1. Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.
2. Il Garante ha altresì diritto di regresso verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice).
3. La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

ART. 6 - SANZIONI INTERNAZIONALI

1. Nessun garante è tenuto a fornire la copertura e a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre il garante stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o di embargo internazionale

ART. 7 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI

1. Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

ART. 8 - FORO COMPETENTE

1. In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

ART. 9 - RINVIO ALLE NORME LEGGE

1. Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

B) CONDIZIONI CHE REGOLANO ESCLUSIVAMENTE IL RAPPORTO TRA IL GARANTE E IL CONTRAENTE**ART. 10 - PREMIO**

Il premio indicato in polizza o nelle eventuali successive appendici di proroga è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione ed è integralmente e definitivamente acquisito al Garante.

È facoltà del Garante consentire il pagamento del premio con frazionamento annuale.

ART. 11 - OBBLIGO DI DOCUMENTAZIONE, INFORMATIVA E CONTROLLO.

Il Contraente si impegna irrevocabilmente a trasmettere a stretto giro al Garante, o ai soggetti dallo stesso incaricati, ogni documentazione significativa inerente il contratto di appalto sottoscritto al rilascio della presente garanzia fideiussoria. In particolare il Contraente si impegna a trasmettere, entro 30 giorni dal rilascio, copia degli stati avanzamento lavori e dei relativi certificati di pagamento inerenti i lavori garantiti dalla presente polizza.

Il Contraente riconosce altresì irrevocabilmente al Garante, o ai soggetti dallo stesso incaricati, il diritto di esercitare - durante la vigenza della presente polizza - il controllo tecnico, finanziario e contabile sull'esecuzione del contratto di appalto. Al fine di agevolare tale controllo, il Contraente irrevocabilmente si impegna a consentire al Garante ogni ispezione e verifica necessaria, autorizzando essa o i suoi incaricati ad eseguire, tra le altre, le seguenti operazioni elencate a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) verifica della documentazione necessaria per valutare gli stati di avanzamento lavori;
- b) accesso ai cantieri, i luoghi di esecuzione delle attività contemplate dal contratto di appalto e presso la sede del Contraente per ispezioni, verifiche contabili e collaudi del realizzato;
- c) interpellare i tecnici, delle maestranze, dei subappaltatori, dei fornitori, dei soggetti incaricati del monitoraggio dei lavori e dei revisori contabili del Contraente;
- d) interpellare gli Enti Previdenziali e di Assistenza per verifiche sulla regolarità dei pagamenti obbligatori;
- e) interpellare le competenti autorità comunali e di vigilanza anche per valutare il rispetto delle prescrizioni e delle norme di competenza;
- f) esame della contabilità generale ed analitica del Contraente.

Fermo restando il diritto del Garante di effettuare le verifiche sopra esposte, il Contraente si obbliga irrevocabilmente a fornire al Garante tutta la documentazione che da questa verrà richiesta e che sarà dal Garante ritenuta utile per svolgere correttamente o per integrare il diritto di controllo sulla regolare esecuzione del contratto.

La richiesta di documentazione sarà formulata dal Garante a mezzo raccomandata A.R. o a mezzo posta elettronica certificata (PEC) ed il Contraente fornirà al Garante la documentazione entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta, salvo giustificati motivi da documentare opportunamente.

Il mancato corretto adempimento del Contraente agli obblighi derivanti dal presente articolo comporta il diritto del Garante di pretendere dal Contraente e dai suoi coobbligati, ai sensi e nelle forme di cui al successivo art. 12, anche con azione giudiziale, un importo pari alla somma massima garantita.

Ispezioni e verifiche saranno eseguite con un preavviso di almeno 15 giorni e condotte in modo da ostacolare il meno possibile l'attività del Contraente.

6025

SCHEMA TIPO 1.2 GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA

(Lavori, Servizi e Forniture)

SCHEMA TECNICA 1.2 ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

NUMERO POLIZZA 1/2707/96/201201741
AGENZIA TARANTO

CODICE SUBAGENZIA 100

ART. 12 - LIBERAZIONE DELLA GARANZIA E OBBLIGO DI VERSAMENTO DEI MASSIMALI IN VIA ANTICIPATA

Fermo quanto disposto dall'art. 1953 c.c., il Garante potrà richiedere al Contraente la liberazione della presente polizza o pretendere dallo stesso e dai suoi eventuali coobbligati, anche con azione giudiziale, il versamento immediato di un importo pari alla somma massima assicurata nei seguenti casi:

- a) chiamata in garanzia da parte del Beneficiario o di altri Enti garantiti dal Garante o da altro fideiussore, per altre polizze stipulate nell'interesse del Contraente o di una delle imprese costituenti il Contraente;
- b) protesti, sequestri cautelari, ingiunzioni di pagamento, pignoramenti immobiliari o mobiliari, iscrizioni di ipoteche giudiziali, legali o derivanti da norme amministrative su immobili di proprietà e qualunque altra manifestazione esterna del possibile stato di crisi o di insolvenza a carico del Contraente o di uno dei coobbligati;
- c) inizio di qualunque forma di trattativa con i creditori da parte del Contraente o di una delle imprese costituenti il Contraente, volta a realizzare un accordo di moratoria/ristrutturazione del debito, o di sua riduzione concordataria in qualunque forma prevista (stragiudiziale o giudiziale);
- d) sequestri penali anche per equivalente, commissariamento o nomina di un amministratore giudiziario per il Contraente o per uno dei coobbligati;
- e) liquidazione, trasformazione, fusione, scissione, cessazione dell'attività o cessione/affitto di un ramo d'azienda del Contraente o di uno dei coobbligati;
- f) modifica significativa dell'assetto societario del Contraente, o di uno dei coobbligati, esistente all'atto della sottoscrizione della presente polizza o della coobbligazione, senza la preventiva approvazione del Garante;
- g) mancato e/o ritardato pagamento, da parte del Contraente o di una delle imprese costituenti il Contraente, dei dipendenti o degli enti previdenziali e di assistenza;
- h) mancato adempimento agli obblighi di informativa e di documentazione, come specificati all'art. 11 delle Condizioni che regolano i rapporti tra il Garante ed il Contraente;
- i) mancato pagamento dei premi riferiti alla presente polizza o ad altre polizze fideiussorie stipulate dal Contraente con il Garante
- j) rescissione e/o risoluzione in danno del Contraente o di una delle imprese costituenti il Contraente di un contratto pubblico, anche se garantito da altro Garante;
- k) inadempienza del Contraente o di una delle imprese costituenti il Contraente in ordine al rimborso di somme pagate dal Garante o da altro fideiussore in esecuzione di garanzie analoghe a quella prestata con la presente o di altre polizze fideiussorie.

ART. 13 - RIVALSA

Il Contraente si impegna a versare al Garante, entro 15 giorni dalla data della semplice richiesta, tutte le somme che questo fosse chiamato a pagare in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia a qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 cod. civ..

Gli oneri di qualsiasi natura che il Garante dovesse sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del Contraente.

ART. 14 - CESSIONE CONVENZIONALE DELL'AZIONE DI RIPETIZIONE

Il Contraente, in caso di mancata soddisfazione delle ragioni di credito del Garante, cede sin da ora irrevocabilmente allo stesso Garante il diritto di agire in ripetizione verso il Beneficiario, ove le somme pagate dal Garante in forza della presente polizza fossero totalmente o parzialmente non dovute in dipendenza del rapporto principale. Tale cessione di credito futuro ed eventuale e il suo azionamento da parte del Garante non incidono in alcun modo sul diritto di regresso del Garante come sopra convenuto, restando il Garante stesso libero di tutelare le proprie ragioni di credito.

ART. 15 - MANCATA ACCETTAZIONE DELLA GARANZIA DA PARTE DEL BENEFICIARIO

Il Garante ha predisposto la Scheda Tecnica sulla scorta dei dati forniti dal Contraente. Il Contraente è tenuto, prima del suo deposito, a controllarne la completezza e conformità al bando, all'atto di aggiudicazione ed a quanto previsto dal Beneficiario ed a richiedere al Garante le eventuali integrazioni o modifiche che riterrà necessarie. L'eventuale mancata accettazione della polizza da parte del Beneficiario ed i provvedimenti conseguenti non possono costituire responsabilità alcuna a carico del Garante.

ART. 16 - IMPOSTE E TASSE

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dal Garante.

ART. 17 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI AL GARANTE

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione risultante in premessa o a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

Il Garante
UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
(Un procuratore)

IL CONTRAENTE

UnipolSai Assicurazioni

UnipolSai Assicurazioni

UnipolSai Assicurazioni

UnipolSai Assicurazioni

UnipolSai Assicurazioni

6025

SCHEMA TIPO 1.2 GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA
(Lavori, Servizi e Forniture)

SCHEDA TECNICA 1.2 ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

NUMERO POLIZZA 1/2707/96/201201741
AGENZIA TARANTO

CODICE SUBAGENZIA 100

Il Contraente dichiara di aver ricevuto ed esaminato, prima della sottoscrizione del presente contratto, la Nota Informativa di cui all'art. 185 del D.Lgs. n. 209/05 (Codice delle Assicurazioni Private).

IL CONTRAENTE

Il Contraente dichiara di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del Reg. UE 679/2016 (Regolamento europeo per la protezione dei dati personali), anche in nome e per conto degli altri interessati e di impegnarsi a consegnare loro una copia

IL CONTRAENTE

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 cod. civ. il sottoscritto dichiara di conoscere e approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti:
Art. 10 - Premio; Art.11 - Obbligo di documentazione, informativa e controllo; Art. 12 - Liberazione della garanzia e obbligo di versamento dei massimali in via anticipata; Art. 13 - Rivalsa; Art. 14 - Cessione convenzionale dell'azione di ripetizione; Art. 15 - Mancata accettazione della garanzia da parte del Beneficiario; Art. 16 - Imposte e tasse.

IL CONTRAENTE

Il Contraente dichiara inoltre, di approvare ed accettare il testo come predisposto.

IL CONTRAENTE

Emessa il 04/10/2024

Riservato al garante

Aut.: U3302

6025

Allegato a

POLIZZA FIDEJUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA

NUMERO POLIZZA	1/2707/96/201201741		
AGENZIA	TARANTO	CODICE SUBAGENZIA	100

Contraente/Assicurato KYMA MOBILITA SPA
Domicilio VIA CESARE BATTISTI, 657 - 74121 TARANTO - TA
Partita IVA 00146330733

INTEGRAZIONI E/O MODIFICHE AI CONTENUTI DI POLIZZA

Si precisa che la presente polizza è rilasciata ai sensi e per gli effetti del "Nuovo Codice dei Contratti" di cui al D. Lgs. 36/2023 del 31.03.2023 e ss.ii.mm. la cui disciplina è interamente richiamata e prevalente sulle condizioni di garanzia aventi contenuto confliggente e/o riferibili al "Codice dei Contratti previgente" di cui al D. Lgs. 50/2016.
Fermo il resto.

Bologna, 07/10/2024

Il sottoscritto **GHINI ALESSANDRA**, nata a Bologna (BO) il 18 novembre 1968, Procuratore della UnipolSai Assicurazioni S.p.A., consapevole della responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, **dichiara** di essere legittimato a firmare il presente atto (polizza n. 2707/96/201201741), per tipologia ed importi richiesti, in base al mandato in data 05/04/2022, repertorio Dr. Tommaso GHERARDI, notaio in Bologna, al n. 96279/11882 registrato il 07/04/2022 al n. 16673.

In fede.

UnipolSai Assicurazioni SPA
Un Procuratore

Alessandra Ghini

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.



Unipol
GRUPPO

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 7096584
Capitale sociale i.v. Euro 2.031.456.338,00 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00818570012 - P. IVA 03740811207 - R.E.A. 511469
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046
www.unipolsai.com - www.unipolsai.it

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 7096584
Capitale sociale i.v. Euro 2.031.456.338,00 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00818570012 - P. IVA 03740811207 - R.E.A. 511469
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046
www.unipolsai.com - www.unipolsai.it



COMUNE DI TARANTO
POLIZIA LOCALE – PROTEZIONE CIVILE

COMUNE DI TARANTO	U
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE	
Protocollo N.0210561/2024 del 30/09/2024	
Firmatario: MICHELE DIVITOFRANCESCO	



Alla Società
KYMA Mobilità S.p.A.
kymamobilita@pec.kymamobilita.it

e p.c.
Segreteria Generale

OGGETTO: CONTRATTO DI AFFIDAMENTO "IN HOUSE PROVIDING" DELLA GESTIONE IN ESCLUSIVA DEI PARCHEGGI PUBBLICI NELLA CITTÀ DI TARANTO, BORGATE E FRAZIONI - CONTRATTO DI SERVIZIO TRA COMUNE DI TARANTO E KYMA MOBILITÀ S.P.A. CIG: B32E6014B0.

In riscontro alla vostra nota protocollo in uscita 0015520/2024 del 27.09.2024, acquisita al protocollo in entrata della Direzione Polizia Locale e Protezione Civile numero 0209458/2024 del 28.09.2024, si fa presente la necessità di procedere alla stipula della cauzione definitiva richiesta per garantire le obbligazioni contrattuali.

Si invia verbale di esecuzione anticipata del contratto da far sottoscrivere con firma digitale al Presidente della Società KYMA Mobilità S.p.A. Si chiede di firmare sia il file .stamped che il file .signed.

Quanto sopra richiesto dovrà pervenire entro il 07.10.2024, consecutivi dalla data di consegna della presente tramite PEC al seguente indirizzo: pm.comunetaranto@pec.rupar.taranto.it.

Taranto, lì 30.09.2024

IL DIRIGENTE
Dott. Michele Divitofrancesco

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

stampe per
Lungo



COMUNE DI TARANTO
IL SEGRETARIO GENERALE

COMUNE DI TARANTO
Protocollo Generale

U

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0212058/2024 del 01/10/2024
Firmatario: ANTONELLO LANGIU



ALLA KYMA MOBILITÀ SPA
C.A. DOTT. PIETRO CARALLO

E P.C. ALLA DIREZIONE POLIZIA LOCALE

OGGETTO: Rif. Nota Vs prot. 15520/2024 del 27/09/2024 – riscontro.

Con riferimento alla nota indicata in oggetto con la quale veniva richiesta la possibilità di rivalutare la richiesta pervenuta da parte della Direzione Polizia Locale di corresponsione della garanzia definitiva per la sottoscrizione del contratto di gestione in esclusiva dei parcheggi pubblici nella città di Taranto, borgate e frazioni, CIG B32E6014B0 si osserva quanto segue.

Invero, come noto, la vicenda *de qua* riguarda la stipulazione di un contratto per la gestione dei parcheggi comunali tra il Comune di Taranto ed una sua società partecipata al 100%, nei confronti della quale esercita un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici e le cui prestazioni vengono svolte almeno per l'80% nei confronti dell'Ente medesimo, configurandosi, pertanto, il noto istituto di matrice eurounitaria denominato *in house*.

L'istituto giuridico predetto, di elaborazione giurisprudenziale, è stato fatto proprio dal nostro ordinamento soltanto recentemente dapprima con il Codice dei Contratti D. Lgs. n. 50/2016 e con il D. Lgs. 175/2016 e da ultimo con il D. Lgs. 36/2023 i quali tra l'altro hanno recepito le disposizioni in materia di affidamenti *in house* contenute nelle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 che concernono rispettivamente l'aggiudicazione dei contratti di concessione, gli appalti pubblici e le procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali.

Ciò significa, allora, che laddove l'art. 7 del D. Lgs. 36/2023 stabilisce che «*Le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e*



servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea» e che «Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche» significa che l'Ente ha la possibilità di scegliere liberamente tra le varie tipologie possibili la modalità con la quale gestire beni, servizi e lavori, autodeterminandosi.

Autodeterminazione, pertanto, significa libertà di scelta e non anche organizzazione interna. E la scelta operata dall'amministrazione deve essere sempre adeguatamente motivata, dando conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche, in quanto l'Amministrazione non agisce quale privato cittadino, ma pur sempre nell'interesse della collettività, per il perseguimento del fine pubblico.

È per tale ragione, infatti, che anche laddove il Codice dei Contratti parla di contratti esclusi, rimandando alla disciplina eurounitaria, si riferisce a quelli in cui la modalità di affidamento diverge da quella ordinaria della gara pubblica, ma fa pur sempre salva l'applicabilità dei principi generali di cui agli articoli 1, 2 e 3 del D. Lgs. 36/2023, così come per tutto quanto non compreso fa riferimento alla L. 241/90 e al Codice Civile.

Pertanto esulano dall'applicazione del nuovo Codice dei Contratti le disposizioni riguardanti la scelta del contraente laddove questo possieda le caratteristiche dell'istituto dell'*in house providing*, come nel caso di specie, ma non anche le disposizioni riguardanti il possesso dei



requisiti, la tracciabilità dei flussi, la regolarità contributiva e le modalità di stipulazioni dei contratti e pagamenti di garanzie che sono espressioni di principi generali di cui non solo al Codice dei Contratti ma che sono desumibili da una interpretazione sistematica della L. 241/1990 e del principio costituzionale del buon andamento per i quali l'amministrazione anche laddove agisce su di un piano di parità con la controparte non agisce mai come un privato cittadino ed ha come fine ultimo il corretto perseguimento dell'interesse pubblico.

Stipulare un contratto di gestione dei parcheggi comunali il cui valore dichiarato dalle parti è pari a circa 18 milioni di euro senza richiesta di apposita garanzia significherebbe rinunciare a tutelare l'ente da un eventuale inadempimento di tutte le obbligazioni del contratto ed esporre a responsabilità oltremodo ammissibili il Dirigente p.t. della Direzione Polizia Locale persona fisica che rappresenta l'Amministrazione.

E ciò non viene meno laddove il rapporto contrattuale intercorre tra un'Amministrazione ed una propria società *in house* in quanto se per taluni aspetti le società *in house* possono essere considerati articolazioni interne dell'ente con la conseguente applicabilità della disciplina amministrativa, anche con riguardo alla giurisdizione del giudice contabile, per altri la distinzione formale tra i due soggetti rileva *tout court*, comportando ad esempio che laddove un ente decida di gestire un proprio servizio *in house* debba dare addirittura non una motivazione semplice, bensì rafforzata.

Se i due soggetti di fatto costituissero un'unica persona giuridica non avrebbe alcun senso prevedere una motivazione rafforzata per gestire in proprio un'attività amministrativa.

Tra l'altro come da tempo è stato chiarito dapprima dalla giurisprudenza e successivamente recepito con il D. Lgs. 175/2016 una società *in house* può essere anche soggetta alle procedure fallimentari.

Infine, con riguardo alla circostanza secondo cui il pagamento della garanzia definitiva per la stipulazione del contratto per la gestione dei parcheggi comunali graverà sul risultato di



gestione della società si osserva che la stessa nell'ambito di una corretta programmazione avrebbe già dovuto essere prevista quale costo corrente da parte della società stessa.

Alla luce di quanto sopra non possono che essere ritenute corrette le richieste formulate con la nota 207037/2024 del 25/09/2024 da parte della Direzione Polizia Locale per la stipula del contratto *de quo*.

Cordialmente.

IL SEGRETARIO GENERALE
AVV. ANTONELLO LANGIU

Taranto, 27/09/2024

Spett.le
COMUNE DI TARANTO
DIREZIONE POLIZIA LOCALE – PROTEZIONE CIVILE
Via Acton nr. 77 - 74121 Taranto
pm.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO: Riscontro vs. nota prot. 0207037/2024 del 25/09/2024.

Si formula la presente a riscontro della Vs. nota 0207037/2024 del 25/09/2024, avente ad oggetto "CONTRATTO DI AFFIDAMENTO "IN HOUSE PROVIDING" DELLA GESTIONE IN ESCLUSIVA DEI PARCHEGGI PUBBLICI NELLA CITTÀ DI TARANTO, BORGATE E FRAZIONI - CONTRATTO DI SERVIZIO TRA COMUNE DI TARANTO E KYMA MOBILITÀ S.P.A. CIG: B32E6014B0", con la quale sono stati ricalcolati e comunicati gli importi della polizza fideiussoria propedeutica alla stipula di tale contratto, richiesta con le precedenti note prott. n. 0195392/2024 del 10/09/2024 e n. 0186780/2024 del 30/08/2024.

In merito alla normativa citata a fondamento delle richieste e, di conseguenza, all'effettiva debenza di una garanzia fideiussoria per una tale fattispecie di affidamenti, è doveroso esprimere alcune considerazioni:

- come è noto, gli affidamenti "in house providing" sono regolamentati dall'art. 7 ai commi 1, 2, 3 del D.Lgs. 36/2023 (c.d. "Codice degli Appalti");
- ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 7 del D. Lgs. 36/2023, le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'autoproduzione, l'esternalizzazione e la cooperazione, nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea; nel primo caso, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli D.Lgs. 36/2023, sulla base di un provvedimento motivato;
- la società in house, pur dotata di autonoma personalità giuridica, presenta connotazioni tali da giustificare la sua equiparazione ad un ufficio interno dell'ente pubblico che l'ha costituita, una sorta di longa manus dello stesso; non sussiste quindi tra l'ente e la società un rapporto di alterità sostanziale, ma solo formale;
- il modello *in house providing* si caratterizza, pertanto, per la manca di una concreta terzietà ed estraneità del soggetto affidatario dell'attività rispetto alla pubblica amministrazione affidante, con la conseguenza che è come se il bene o il servizio fosse prodotto da un organo interno dell'amministrazione controllante (si veda in merito anche Parere ANAC del 03/07/2024, n. 36);
- l'art. 13 del D.Lgs. 36/2023 prevede che le disposizioni dello stesso non si applichino ai contratti esclusi;
- i contratti esclusi sono definiti all'art. 2 comma 1 lett. m) dell'Allegato I.1 del D.Lgs. 36/2023, quali "i contratti previsti...(omissis)...dalla Sezione 3 del Capo I del Titolo I della direttiva 2014/24/UE...(omissis)..." che non rientrano nel campo di applicazione del codice";

KYMA MOBILITÀ S.p.A.

Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto

Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7356111 - Fax 099 7794247

www.kymamobilita.it - kymamobilita@kymamobilita.it - PEC: kymamobilita@pec.kymamobilita.it

C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers

- l'affidamento in house è definito all'art. 3, comma 1, lett. e), dell'Allegato I.1 del D.Lgs. 36/2023, quale "l'affidamento di un contratto di appalto o di concessione effettuato direttamente a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato definita dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e alle condizioni rispettivamente indicate dall'articolo 12, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 24/2014/UE, ...[omissis]...";
- l'art. 12 della direttiva 24/2014/UE, intitolato "Appalti pubblici tra enti nell'ambito del settore pubblico" è inserito nella **Sezione 3 del Capo I del Titolo I** di tale direttiva, citata all'art. 2 comma 1 lett. m) dell'Allegato I.1 del D.Lgs. 36/2023, che delinea i contratti c.d. "esclusi";
- alla luce di tale quadro normativo, **gli affidamenti "in house providing" sono a tutti gli effetti contratti esclusi dall'applicazione del D.Lgs. n. 36/2023** e di conseguenza, non è direttamente applicabile a siffatte fattispecie contrattuali l'art. 117 di tale decreto, posto a fondamento della richiesta di produzione di garanzia definitiva di € 734.394,32;
- peraltro, una richiesta di garanzia definitiva nei confronti di una società "in house" non appare compatibile con la stessa configurazione normativa di tali tipologie di affidamenti operata dall'art. 7 del codice degli Appalti, denominato "Principio di auto-organizzazione amministrativa", che implica l'equiparazione della società in house a vero e proprio organo "interno" dell'ente affidante, su cui esercita un'attività di controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.
- la garanzia fidejussoria, prevista all'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, "a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore", è garanzia non dovuta, ad avviso dello scrivente, e non necessaria nel caso di contratti esclusi.

Si evidenzia, in conclusione, che il costo di una garanzia fidejussoria avente le caratteristiche richieste graverebbe in maniera rilevante sul risultato di gestione della scrivente Società e, conseguentemente, sul bilancio consolidato del Comune di Taranto.

In considerazione di tutte le argomentazioni sopra esposte si chiede di voler rivalutare la necessità della richiesta di garanzia definitiva di cui alla Vs. nota prot. 0207037/2024 del 25/09/2024.

Nel caso di conferma di quanto richiesto, occorrerà attendere la già richiesta quotazione da parte della Compagnia Unipol, attuale affidataria dei servizi assicurativi di KYMA MOBILITÀ.

In attesa di cortese riscontro si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE f.i.
(Dott. Pietro Carallo)



COMUNE DI TARANTO

POLIZIA LOCALE – PROTEZIONE CIVILE

COMUNE DI TARANTO

U

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0207037/2024 del 25/09/2024

Firmatario: MICHELE DIVITOFRANCESCO



Alla Società

KYMA Mobilità S.p.A.

kymamobilita@pec.kymamobilita.it

OGGETTO: CONTRATTO DI AFFIDAMENTO "IN HOUSE PROVIDING" DELLA GESTIONE IN ESCLUSIVA DEI PARCHEGGI PUBBLICI NELLA CITTÀ DI TARANTO, BORGATE E FRAZIONI - CONTRATTO DI SERVIZIO TRA COMUNE DI TARANTO E KYMA MOBILITÀ S.P.A. CIG: B32E6014B0.

Valore della concessione stimato ai sensi dell'articolo 179, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, al netto di IVA al 22% è pari a € 18.359.858,00, per l'intera durata della concessione stessa.

RICHIESTA DOCUMENTI E SPESE PER STIPULA CONTRATTO

Al fine di consentire la definizione della procedura oggettivata con la stipula del Contratto, si chiede di trasmettere a questa Direzione i sottoelencati documenti:

- 1. La Cauzione definitiva per l'importo di € 734.394,32#** secondo quanto previsto dall'articolo 117 e le riduzioni di cui all'art. 106 comma 8 (riduzione del 50 per cento nei confronti delle micro, piccole e medie imprese e ulteriore 20% per possesso ISO_9001) del D. Lgs. 36/2023. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia dovrà cessare di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Si applicano le ulteriori riduzioni di cui all'art. 106 comma 8 del D.Lgs. 36/2023. La garanzia fideiussoria può essere rilasciata nelle modalità di cui all'articolo 106 del D. Lgs. 36/2023. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; CIG: **B32E6014B0**.
- 2. Diritti di Segreteria per un importo pari ad € 28.884,38#,** mediante bonifico bancario intestato alla TESORERIA COMUNALE – BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA – Codice IBAN: IT 98 X 05385 41330 T20991870311 - Causale di versamento: Diritti di segreteria per stipula contratto - CIG: **B32E6014B0**.
- 3. € 500,00 per spese di bollo** (Tabella A - Allegato I.4 art. 3 del D. Lgs. 36/2023), mediante bonifico bancario intestato alla TESORERIA COMUNALE – BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA – Codice

Via Acton nr. 77 - 74121 Taranto

PEC pm.protocollodirezione.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it

www.comune.taranto.it





IBAN: IT 98 X 05385 41330 T20991870311 - Causale di versamento: pagamento imposta di bollo contratto - CIG: **B32E6014B0**;

4. **€ 200,00 per pagamento spese di registrazione contratto** mediante bonifico bancario intestato alla TESORERIA COMUNALE – BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA – Codice IBAN: IT 98 X 05385 41330 T20991870311 - Causale di versamento: spese di registrazione contratto. CIG: **B32E6014B0**;

Quanto sopra richiesto dai punti dovrà pervenire **entro il 30.09.2024**, consecutivi dalla data di consegna della presente tramite PEC al seguente indirizzo: **pm.comunetaranto@pec.rupar.taranto.it**.

Taranto, lì 25.09.2024

IL DIRIGENTE

Dott. Michele Divitofrancesco

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Taranto, 09/10/2024

Spett.le
DIREZIONE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE del
COMUNE DI TARANTO
c.a. del Dirigente, dott. Michele DIVITOFRANCESCO
PEC: pm.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it

e, p.c. Egr. Sig.
SINDACO DI TARANTO
Dott. Rinaldo MELUCCI
E-mail: ufficiogabinetto@comune.taranto.it

e, p.c. Egr. Sig.
ASSESSORE ALLE PARTECIPATE, ALLE RISORSE UMANE E
AGLI AFFARI GENERALI DEL COMUNE DI TARANTO
Sig. Michele MAZZARIELLO
E-mail: michele.mazzariello@comune.taranto.it

Oggetto:	NUOVO CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING DELLA GESTIONE ESCLUSIVA DEI PARCHEGGI PUBBLICI NELLA CITTÀ DI TARANTO. OSSERVAZIONI PRELIMINARI ALLA SOTTOSCRIZIONE.
----------	--

Con riferimento al nuovo contratto di servizi per la gestione, in esclusiva, dei parcheggi nella città di Taranto nel periodo 01/10/2024 - 30/09/2029, deliberato dal Consiglio Comunale in data 30/07/2024 con deliberazione n° 113, dovendo predisporre in tempi ravvicinati quanto necessario per la sua applicazione (segnaletica verticale ed orizzontale relativamente agli stalli che hanno subito modifiche tariffarie e regolamentari, riprogrammazione dei relativi parcometri, riprogrammazione del sito internet e degli applicativi per smartphone utilizzati dall'utenza, dei terminali utilizzati dagli Ausiliari della sosta, ecc.), si rende necessario chiarire alcuni punti dello schema di contratto (Rev. 13) che potrebbero essere soggetti ad interpretazioni non univoche.

In particolare ci si riferisce ai seguenti aspetti:

- ⇒ **Art. 6:** viene introdotta una "tolleranza di 10 minuti per permettere ai conducenti dei veicoli in sosta di raggiungere il parcometro più vicino per ritirare il ticket" - Su tale concessione andrebbe chiarito che tale tolleranza è consentita solo in caso di utilizzo dei parcometri e non anche in caso di pagamento della relativa tariffa attraverso l'utilizzo degli applicativi per smartphone (come apparirebbe dal testo della bozza di contratto di servizio).
- ⇒ **Art. 7 - Suddivisione in zone delle aree di sosta a pagamento e rilascio permessi e abbonamenti per i residenti:** diversamente dalla precedente regolamentazione, non compare più la possibilità di rilascio di permessi e abbonamenti ridotti per i residenti delle zone **D** (dintorni Ospedale SS. Annunziata); **E** (rione Italia); **F e G** (rione Solito). Tale agevolazione resterebbe in vigore per le zone **A - B - C** (Borgo); **H** (Castello - Porta Napoli); **I** (San Vito); **M** (Litoranea Salentina - isola amministrativa di Taranto).
- ⇒ **Art. 7 - Tariffe orarie ordinarie:** per tutte le zone di tariffazione è stata prevista la tariffa unica di € 1,00/ora, fatta eccezione per i quattro tratti stradali limitrofi al mercato "Fadini", l'area di sosta posta nelle vicinanze del porto mercantile ed il parcheggio "Campania", ove permane la tariffa ridotta ad € 0,50/ora. Nel contempo, per le zone del Borgo A e C, limitatamente ad un ridotto numero di tratti stradali, sono state introdotte delle "sottozone" nelle quali i titolari del **nuovo abbonamento per lavoratori** (€ 38,00/mese) possono sostare. A tali sottozone è stato aggiunto il parcheggio "Icco". Per tutte le altre zone di sosta a pagamento non è esplicitato se tale nuovo

abbonamento possa essere rilasciato ai lavoratori che operano in zone diverse da A e C ed "Icco" (si ribadisce un ridottissimo numero di tratti stradali). Si potrebbe desumere che tale tipologia di abbonamento possa essere rilasciato per tutte le zone di sosta a pagamento in virtù della descrizione dello stesso operata al successivo **Art. 8** del contratto in parola: **"Abbonamento mensile lavoratori valido dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08:30 alle ore 20:30.... con validità in una sola zona di tariffazione"**. Si ritiene necessario che tale possibilità, se confermata, venga chiaramente esplicitata.

- ⇒ **Art. 7 – vie e piazze comprese in ogni zona di tariffazione:** diversamente dal precedente contratto, in alcune zone non compaiono più le seguenti vie: **zona C** – via Regina Elena (tra via Dante e via Bruno); via De Noto; via Parisi; via Criscuolo; via Duca di Genova (tra via Dante e via De Noto) – **zona D:** via Minniti (tra via Japigia e via Dalò Alfieri) – **zona E:** via Medaglie d'Oro (tra via Lucania e via Umbria); via Abruzzo (tra via Medaglie d'Oro e via De Carolis); via De Carolis (tra via Umbria e via Marche); V.le Magna Grecia (tra V.le Virgilio e C.so Italia); C.so Italia (tra V.le Magna Grecia e via Polesine) – **zona F:** via Plateja (tra via O. Flacco e via Salinella); via Orazio Flacco (tra via C. Battisti e via Plateja); via Salinella (tra via Svetonio e via Plateja) – **zona H:** Piazzale Democrate; P.za Della Libertà. Gli stalli di sosta ricadenti nelle suddette strade, non più comprese nel contratto in parola, ammontano a circa 700. Posti dei quali si era tenuto conto nel relativo Piano Economico.
- ⇒ È stata eliminata la concessione dello sconto del 30% nel caso di acquisto di almeno 30 abbonamenti per dipendenti di aziende, amministrazioni, enti, ecc., presente invece nell'attuale regolamentazione;
- ⇒ È stata eliminata la zona A-B, corrispondente ad un quadrilatero di strade che circondano il parcheggio "Principe Amedeo", ed il relativo abbonamento, utilizzato in prevalenza dai dipendenti comunali che prestano servizio negli uffici dell'ex Mercato coperto;
- ⇒ Il Piazzale Democrate e diversi tratti di V.le Magna Grecia sono stati esclusi dal pagamento della sosta, non essendo state riportate in nessuna delle aree di tariffazione (da "A" a "M"). Le suddette aree sono, invece, elencate tra le zone utilizzate per i servizi di "Park&Ride". Non è chiaro se per parcheggiare in queste aree occorre munirsi di un ticket "Park&Ride" da € 2,60 (ridotto a € 1,30 dopo le 18:00). Il dubbio sorge dalla lettura del contratto, ove viene precisato che la sosta delle autovetture nelle aree di scambio non è, in ogni caso, soggetta a tariffazione specifica per la sosta, ma è resa gratuita con l'acquisto di un titolo di viaggio per il TPL con lo stesso periodo di validità. Nel caso di interpretazione restrittiva del testo del contratto di servizio, in assenza del biglietto o dell'abbonamento per il "Park&Ride" la sosta sarebbe irregolare e, pertanto, soggetta a sanzione. In tale regolamentazione è stata attratta anche l'area di sosta del Terminal "Cimino", che sino ad ora è stata esclusa dalla tariffazione della sosta ed il parcheggio è stato (ed è tuttora) gratuito.

Alla luce di quanto sopra sarebbe utile apportare le eventuali rettifiche o interpretazioni autentiche nel contratto di servizio da sottoscrivere o, in alternativa, nell'Ordinanza che si ritiene dovrà emanarsi per disciplinare la nuova regolamentazione della sosta nella città.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

IL PRESIDENTE
Avv. Daniele D'Ambrosio

